



**Ente di Governo dell'Ambito n. 5  
ASTIGIANO MONFERRATO**

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI  
Tel. 0141/ 236292 0141/236293  
E-mail infoato5@legalmail.it  
[www.ato5astigiano.it](http://www.ato5astigiano.it)

**CONFERENZA DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5  
"ASTIGIANO – MONFERRATO"**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9 DEL 27.05.2026**

**OGGETTO**

AGGIORNAMENTO DEL "REGOLAMENTO DI UTENZA E CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventisei** il giorno **27** del mese di **maggio** alle ore **15,30** in videoconferenza, convocati con lettera prot. n. 879 del 13.05.2026 del Presidente, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della Convenzione Istitutiva per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, si è riunita la Conferenza dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano-Monferrato" con la seguente composizione:

Num Ord	Ente rappresentato	Rappres.	Nominativo	Pres	Ass	Rappres. Presente
1	Area Omogenea "A"	34,09	Magnone Mario	X		34,09
2	Area Omogenea "B"	10,38	Gerbi Vincenzo	X		10,38
3	Area Omogenea "C"	15,94	Berzano Renato	X		15,94
4	Area Omogenea "D"	14,59	Drago Pierguido	X		14,59
5	Provincia di Asti	18,38	Nosenzo Simone	X		18,38
6	Provincia di Alessandria	5,60	Cavallo Augusto	X		5,60
7	Città Metropolitana di Torino	1,02	Casa Matilde		X	
		100,00		6	1	98,98

Presiede la seduta il Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano – Monferrato".

Partecipano all'assemblea il Direttore dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano-Monferrato", Ing. Giuseppe Giuliano ed il Funzionario Tecnico dell'Egao5 Ing. Valentina Ghione.

## **LA CONFERENZA DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5 "ASTIGIANO - MONFERRATO"**

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico Integrato nelle forme e nei modi di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di Servizio Idrico Integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani" che ha confermato in capo agli Enti Locali, ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato;

VISTA la Convenzione Istitutiva dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l'Egato5 "Astigiano-Monferrato";

VISTA la Deliberazione della Conferenza n. 86 del 30.12.2004 ad oggetto *"Riorganizzazione della Gestione del Servizio Idrico Integrato. Approvazione del modello organizzativo, riconoscimento ed affidamento della gestione nell' Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Astigiano – Monferrato"*;

VISTA la Convenzione di Gestione sottoscritta il data 16 luglio 2016 tra dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 e i Gestori cui è stato riconosciuto e/o affidato il Servizio Idrico Integrato;

VISTO il "Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del Servizio Idrico Integrato", dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5", approvato con Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 75 del 11.11.2005, con il quale sono state previste disposizioni riguardanti, tra altro:

- norme generali di erogazione del servizio di acquedotto;
- norme tecniche generali di allacciamento e di uso di acqua potabile;
- norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
- la gestione amministrativa del servizio ed il relativo sistema sanzionatorio;

**RICHIAMATE** le Deliberazione della Conferenza Egato5

- n. 12 del 15.04.2016 con la quale sono stati approvati l'aggiornamento del "Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del Servizio Idrico Integrato" e della "Carta del Servizio Idrico Integrato";
- n. 11 del 06.05.2019 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del "Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del Servizio Idrico Integrato";

- n. 3 del 10.01.2020 con la quale sono stati approvati l'aggiornamento del "Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del Servizio Idrico Integrato" e della "Carta del Servizio Idrico Integrato";

CONSIDERATO che a seguito di intervenute disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) occorre provvedere all'aggiornamento del "Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del Servizio Idrico Integrato";

VISTO il "Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del Servizio Idrico Integrato", allegato quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, comprensivo delle modifiche e delle integrazioni apportate che costituisce aggiornamento del vigente Regolamento;

DATO ATTO che relativamente al documento sopra indicato è stata svolta l'attività istruttoria attraverso appositi incontri tecnici con i Gestori Egato5;

DATO ATTO altresì che è stato espresso dal Direttore Egato5 il parere favorevole in linea tecnica, quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare, come previsto dall'art. 11 comma 1 della Convenzione;

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 98,98/100

## **DELIBERA**

1. di approvare il documento ad oggetto "Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del Servizio Idrico Integrato", allegato quale parte integrate e sostanziale della presente Deliberazione, che costituisce aggiornamento del vigente Regolamento;
2. di stabilire che l'allegato "Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del Servizio Idrico Integrato" entrerà in vigore dal 1° luglio 2026;
3. di trasmettere la presente Deliberazione ai Gestori Egato5, alla Società Siam Scarl, ai Comuni Egato5, alle Associazioni di Consumatori e alle Associazioni di Categoria interessate ed all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio informatico dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della Convenzione.



*Ente di Governo dell'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato*



ASTI Servizi Pubblici S.p.A

**Acquedotto della Piana S.p.A.**

***REGOLAMENTO DI UTENZA  
E CONDIZIONI DI  
FORNITURA  
del  
SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO***



ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A.



Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

IN VIGORE DAL 1° luglio 2026

## Sommario

NORME COMUNI.....	1
Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.....	1
Art. 2 – Definizioni.....	1
Art. 3 – Richiesta di allacciamento.....	6
Art. 4 – Preventivo.....	6
Art. 5 – Costi di allacciamento.....	7
Art. 6 – Estensione di nuove reti acquedottistiche e fognarie a servizio di edifici esistenti.....	7
Art. 7 – Nuove urbanizzazioni.....	8
Art. 8 – Validità del presente Regolamento.....	8
Art. 9 – Manutenzione degli allacciamenti esistenti.....	9
Art. 10 – Rotture agli impianti pubblici causate da terzi.....	10
REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO.....	11
Art. 11 – Oggetto e natura dell'erogazione di acqua potabile.....	11
Art. 12 – Tipologie di Utenza.....	11
Art. 13 – Intestatario del contratto.....	11
Art. 14 – Modalità contrattuali, spese di registro, subentro, riattivazione, spostamento presa, variazione della ragione sociale della persona giuridica.....	12
Art. 15 – Durata del contratto.....	13
Art. 16 – Cessazione dell'erogazione, risoluzione anticipata del contratto.....	14
Art. 17 – Erogazioni provvisorie.....	14
Art. 18 – Modalità di somministrazione, numero di prese.....	15
Art. 19 – Dimensione della presa, modifiche, pressione di distribuzione e pressione minima.....	15
Art. 20 – Opere di prolungamento e potenziamento rete, proprietà degli impianti, verifiche e manutenzioni.....	16
Art. 21 – Impianti interni, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave, modalità di connessione.....	16
Art. 22 – Obblighi dell'Utente - fughe accidentali.....	17
Art. 23 – Ispezioni e verifiche.....	18
Art. 24 – Interruzioni dell'erogazione e diminuzione di pressione per cause di forza maggiore.....	18
Art. 25 – Pagamenti, ritardo nei pagamenti e sollecito bonario.....	18
Art. 26 – Procedura di costituzione in mora.....	19
Art. 27 – Reintegro del deposito cauzionale per morosità.....	21
Art. 28 – Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora.....	21
Art. 29 – Rateizzazione dei pagamenti.....	21
Art. 30 – Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento.....	22
Art. 31 – Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile.....	22
Art. 33 – Riattivazione della fornitura.....	24
Art. 34 – Accessibilità al misuratore.....	25
Art. 35 – Manutenzione del misuratore.....	25
Art. 36 – Accertamento dei consumi e verifica del misuratore.....	26
Art. 37 – Fatturazione.....	27
Art. 38 – Periodo di riferimento della bolletta - Periodicità di fatturazione.....	27
Art. 39 – Fontanelle.....	28
Art. 40 – Posizionamento idranti.....	28
Art. 41 – Uso degli idranti. Impianti antincendio.....	28
Art. 42 – Fornitura idrica per particolari situazioni di emergenza/soccorso ad utenze irrigue e regolamentazione dei prelievi con autobotte.....	29
REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.....	30
Art. 43 – Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura - Classificazione degli scarichi.....	30
Art. 44 – Ammissibilità degli scarichi.....	30

Art. 45 – Prescrizioni per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura .....	31
Art. 46 – Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura.....	31
Art. 47 – Prescrizioni particolari per gli scarichi.....	32
Art. 48 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione – scarichi di acque reflue industriali.....	33
Art. 49 – Modificazioni degli scarichi industriali.....	33
Art. 50 – Scarichi di sostanze pericolose.....	33
Art. 51 – Impianti di pretrattamento .....	34
Art. 52 – Controllo degli scarichi.....	34
Art. 53 – Modalità di controllo degli scarichi industriali .....	35
Art. 54 – Punti di controllo - Installazione di strumenti di misura e controllo .....	36
Art. 55 – Controllo delle portate scaricate in fognatura .....	36
Art. 56 – Scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi .....	37
Art. 57 – Divieto di diluizione degli scarichi.....	37
Art. 58 – Acque meteoriche.....	37
Art. 59 – Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne .....	38
Art. 60 – Sversamenti accidentali.....	38
Art. 61 – Scarichi vietati.....	39
Art. 62 – Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura .....	40
Art. 63 – Separazione degli scarichi .....	40
Art. 64 – Pozzetto di consegna ed allacciamento alla pubblica fognatura .....	40
Art. 65 – Norme particolari per l'allacciamento alla pubblica fognatura.....	41
Art. 66 – Scarichi posti a quota inferiore della sede stradale.....	41
Art. 67 – Scarichi provvisori.....	41
Art. 68 – Applicazione della tariffa .....	42
Art. 69 – Fughe accidentali di acqua dovute a guasti e rotture sull'impianto interno dell'Utente – Fatturazione degli importi di fognatura e depurazione. ....	42
NORME FINALI.....	43
Art. 70 – Sistema Sanzionatorio e penalità.....	43
Art. 71 – Reclami.....	43
Art. 72 – Variazioni del Regolamento .....	44
Art. 75 – Disposizioni finali.....	44

# NORME COMUNI

## Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione dei servizi di acquedotto e di raccolta collettamento e depurazione dei reflui, che recapitano nelle pubbliche fognature, nel territorio di competenza dell'Egato5 "ASTIGIANO MONFERRATO", nel rispetto della vigente legislazione in materia, con particolare riferimento alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), della Convenzione Istitutiva dell'Autorità d'Ambito (ora Ente di Governo d'Ambito) per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, nonché delle prescrizioni tecniche generali espresse nella convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato.

2. In particolare sono oggetto del presente regolamento:

- le norme generali di erogazione del servizio di acquedotto;
- le norme tecniche generali di allacciamento e di uso dell'acqua potabile;
- le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
- il procedimento di autorizzazione delle acque di scarico di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
- il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, per quanto riguarda l'accettabilità delle acque di scarico, e i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;
- la gestione amministrativa del servizio ed il relativo sistema sanzionatorio.

3. Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

4. L'obiettivo del presente Regolamento è quello di favorire l'esercizio ed il corretto utilizzo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione da parte degli utenti in relazione agli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla legge nonché del rispetto degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.

5. Il gestore del servizio idrico attua le indicazioni del presente Regolamento al fine di garantire la corretta fornitura all'utenza.

## Art. 2 – Definizioni

1. Si fa riferimento, in particolare, alle definizioni indicate nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità (ARERA) 655 del 23 dicembre 2015, inerente alla regolazione della qualità contrattuale del servizio e allegato A della deliberazione 311 del 16 luglio 2019.

• **accettazione del preventivo** è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo; le modalità di manifestazione di tale accettazione devono essere indicate nel preventivo (per esempio, ad avvenuto pagamento del contributo di allacciamento, oppure con firma per accettazione del preventivo, o altro);

• **acquedotto** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

• **albero fonico** o **IVR** (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'Utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;

• **allacciamento idrico** è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;

- **allacciamento fognario** è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, alla pubblica fognatura;
- **area personale** è uno spazio privato nell'ambito dello sportello online o più in generale dei servizi online eventualmente reso disponibile ai propri utenti finali dal gestore, anche attraverso applicazioni per dispositivi informatici, al quale l'utente medesimo può accedere mediante registrazione e autenticazione per fruire di contenuti e funzionalità personalizzate;
- **assistente vocale** è un'applicazione o un sistema informatico basato sull'intelligenza artificiale, in grado di elaborare il linguaggio naturale e di dialogare con l'interlocutore umano e addestrato per rispondere a particolari richieste dell'utente finale o per compiere determinate operazioni nell'ambito del servizio di assistenza telefonica del gestore;
- **atti autorizzativi** sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;
- **attivazione della fornitura** è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
- **autolettura** è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **bocca antincendio** è da intendersi ogni idrante, ogni gruppo di attacco motopompa, ogni gruppo di comando di impianti a pioggia, ogni settore ad ugelli, ogni saracinesca di settore e qualsivoglia dispositivo atto a permettere l'utilizzazione dell'acqua per l'intervento in caso d'incendio;
- **bonus sociale idrico** è il bonus istituito in coerenza con le disposizioni in materia di tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 13 ottobre 2016 e all'articolo 57-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. È istituito per la fornitura di acqua e per la fornitura dei servizi di fognatura e depurazione agli utenti, o nuclei familiari, domestici residenti in condizione di disagio economico sociale e/o beneficiari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. Il quantitativo agevolabile è di 50 litri per abitante per giorno (quantitativo minimo vitale), pari quindi a 18,25 metri cubi a persona per anno.
- **call center** è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al Gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;
- **Carta dei servizi** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII;
- **cessazione/disattivazione** è la disattivazione del servizio al punto di consegna, o punto di scarico, con sigillatura o rimozione del misuratore con contestuale chiusura del contratto;
- **codice di rintracciabilità** è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
- **condotte pubbliche posizionate in proprietà privata** sono da intendersi le tubazioni di adduzione/distribuzione, realizzate dal Gestore o dal Comune, o dal privato e cedute al Comune con apposito atto, di norma censite nel sistema informativo digitale del Gestore, aventi interesse pubblico in quanto a servizio di più Utenti, comunque sempre accessibili al Gestore per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, che per caratteristiche dimensionali (diametro di norma  $\geq$  a 50 mm - 1"1/2) e tecniche non si possono configurare come allacci Utenza;
- **consumo medio annuo** determinato secondo quanto stabilito dalla deliberazione ARERA n. 218/2016/R/IDR e s.m.i., Allegato A: Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII);
- **contratto di fornitura** del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente finale e il gestore del servizio;

• **data di invio** è:

- per le comunicazioni inviate tramite vettore, la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Gestore o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;

• **data di ricevimento** è:

- per le comunicazioni inviate tramite vettore, la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica o per via telematica, la data di ricevimento della comunicazione, che si presume coincidente con la data di invio o inserimento a sistema;
- per le comunicazioni presentate presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

• **dati di qualità** sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale e tecnica del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, raccolti dai gestori ed inviati ad ARERA

• **depurazione** è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

• **D.P.C.M. 13 ottobre 2016** è il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2016 recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";

• **Ente di governo dell'ambito (EGA)** è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all'articolo 147 comma 1 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);

• **fascia agevolata** (o fascia di consumo annuo agevolato) indica il primo scaglione di consumo (variabile in relazione al numero dei componenti residenti del nucleo familiare) in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente, al fine di prevedere che a detta tipologia di utenza sia assicurato il quantitativo essenziale di acqua a tariffa agevolata (deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR e s.m.i., allegato A: Testo integrato corrispettivi servizi idrici – TICSII)

• **fognatura** è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori finalizzate al recapito in un impianto di depurazione;

• **fognatura nera** è la rete fognaria destinata unicamente a canalizzare le acque reflue domestiche e/o industriali

• **fognatura mista** è la rete fognaria destinata a canalizzare il miscuglio di acque reflue domestiche e/o acque reflue industriali e/o acque meteoriche (comprese le acque di prima pioggia);

• **fognatura separata** è la rete fognaria costituita da due condotte, una, la fognatura bianca, che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra, la fognatura nera, che canalizza le acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

• **Gestore** è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

• **giorno feriale** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;

• **giorno lavorativo** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

• **impianto interno** è il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore, questo escluso, agli apparecchi utilizzatori

- **indennizzo automatico** è l'importo riconosciuto all'Utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;
- **lavoro semplice** è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
- **lavoro complesso** è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
- **lettura** è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **limitazione della fornitura** è la limitazione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;
- **livello di pressione** è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;
- **livello o standard generale di qualità** è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;
- **livello o standard specifico di qualità** è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo Utente finale;
- **misuratore** è il dispositivo, normalmente, posto al punto di consegna dell'Utente finale atto alla misura dei volumi consegnati o scaricati;
- **misuratore accessibile** è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori, è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
- **misuratore non accessibile** è il misuratore per cui l'accesso da parte del gestore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna o di altra persona da questi incaricata;
- **misuratore parzialmente accessibile** è il misuratore al quale il gestore può accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;
- **morosità dell'utente finale (o morosità)** è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente finale al gestore in base al relativo contratto di fornitura;
- **normalizzazione allacciamento** consiste nell'intervento del gestore volto ad adeguare l'allacciamento esistente ubicando il pozzetto dove allocare il misuratore, o pozzetto di consegna per la fognatura, al limite tra proprietà pubblica e privata in linea con gli schemi allacciamento di cui all'allegato 1 del presente regolamento;
- **portata** è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;
- **prestazione** è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal Gestore;
- **punto di consegna dell'acquedotto** è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale. Sul punto di consegna è, di norma, installato il misuratore dei volumi;
- **punto presa stradale** è il punto in cui è posizionato, laddove presente, il rubinetto di separazione idraulica tra la tubazione stradale e l'allaccio d'utenza;
- **punto di scarico della fognatura** è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'Utente finale, di norma mediante pozzetto di consegna. In assenza di pozzetto di consegna, il punto di scarico è individuato al limite della proprietà pubblico/privata.
- **quantitativo essenziale di acqua** è il quantitativo minimo vitale fissato dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;

- **quota fissa di accesso al servizio** è la quota non correlata al consumo, che - in linea generale - riflette gli oneri afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti. Si applica per ogni unità immobiliare, anche se non abitata;
- **reclamo scritto** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente finale;
- **reclamo per la fatturazione di importi anomali** è il reclamo che riguarda i documenti di fatturazione che contabilizzano importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali l'utente finale ha diritto alla rateizzazione;
- **REMSI** è il testo integrato della Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (introdotto dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR e s.m.i.)
- **riattivazione** è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa;
- **richiesta scritta di informazioni** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;
- **richiesta scritta di rettifica di fatturazione** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un Utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
- **RQSII** è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (Deliberazione 655/15 ARERA);
- **RQTI** è il testo integrato della Regolazione della Qualità Tecnica del servizio Idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (introdotto dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR e s.m.i.);
- **Servizio Conciliazione** è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito nel testo integrato conciliazione – TICO (introdotto dall'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 209/2016/E/COM e s.m.i.: Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente);
- **servizio telefonico** è il servizio telefonico che permette all'Utente finale di mettersi in contatto con il proprio Gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltrando reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il Gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;
- **servizio idrico integrato (SII)** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione nonché di riuso delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi del metodo tariffario idrico pro tempore vigente;
- **sospensione del servizio** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;
- **sportello fisico** è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
- **subentro** è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
- **TIBSI** è il testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (introdotto dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e s.m.i.)
- **TICSI** è il testo integrato dei corrispettivi dei servizi idrici (introdotto dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR e s.m.i.), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti

- **TIMSII** è l'Allegato A alla deliberazione 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)";
- **tariffa agevolata** è il corrispettivo da applicare ai consumi ricompresi nella fascia agevolata, per gli utenti domestici residenti, al fine di assicurare a tali utenti il quantitativo essenziale di acqua alla tariffa più bassa prevista nella struttura tariffaria;
- **tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi** è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del Gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;
- **utenza condominiale** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **utente diretto** l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente;
- **utente indiretto** è l'utente che utilizza il servizio all'interno di un'unità immobiliare il cui contratto è intestato a condominio o utenza plurima;
- **utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- **utente finale disalimentabile** è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;
- **utente finale non disalimentabile** è l'utente finale, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura definito dal TICSII.
- **voltura** è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

### Art. 3 – Richiesta di allacciamento

1. La richiesta di allacciamento o di modifica dell'allacciamento esistente, deve essere presentata secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. La richiesta di allacciamento presuppone che l'Utente sia in possesso delle autorizzazioni a norma di legge, rilasciate dalle Autorità competenti, relative all'immobile per cui si chiede l'allacciamento.
3. La richiesta di allacciamento è considerata documento di integrazione contrattuale ad un eventuale rapporto già esistente e costituisce parte integrante del contratto relativo al Servizio Idrico Integrato.
4. Per le utenze con contratto attivo per un solo servizio, qualora sia fatta richiesta anche per il servizio mancante, il gestore provvede ad una integrazione/innovazione contrattuale.
5. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti secondo gli schemi di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.
6. Il gestore effettuerà, di norma, i lavori di allacciamento in sede stradale su proprietà pubblica. Qualora la rete pubblica sia ubicata in proprietà privata i lavori di allacciamento saranno sempre eseguiti dal gestore, con oneri a carico dell'utente. Sarà a carico dell'utente l'ottenimento della servitù di passaggio.

### Art. 4 – Preventivo

1. A seguito di richiesta di nuovo allacciamento, di modifica di allacciamento esistente e di ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico dell'utente, il gestore provvede a redigere apposito preventivo.
2. La richiesta di preventivazione per gli allacciamenti idrici e fognari deve essere presentata tramite uno dei canali messi a disposizione dal gestore come indicato nella Carta del Servizio.
3. I contenuti del preventivo sono indicati nella Carta del Servizio.

4. I tempi per l'emissione del preventivo sono riportati nella Carta del Servizio. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente per la prestazione preventivata. Il preventivo contiene apposito modulo di accettazione e le modalità di pagamento dei costi di allacciamento. Il preventivo deve avere validità non inferiore a tre mesi. L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta.

5. Il gestore provvede ad effettuare l'allacciamento previa accettazione del preventivo da parte del richiedente. I lavori saranno eseguiti nei tempi indicati sulla Carta del Servizio.

## **Art. 5 – Costi di allacciamento**

1. I costi di allacciamento comprendono le spese per la stesura del preventivo e per il sopralluogo, nonché le spese effettive di allacciamento. Tali importi sono dovuti in caso di nuovo allacciamento o di variazione di allacciamento esistente.

2. Le spese per la stesura del preventivo e per il sopralluogo (Allegato 4 punto 1) sono comunque dovute anche se il richiedente non procede all'allacciamento. Dovranno essere corrisposte dal richiedente prima dell'esecuzione del sopralluogo e saranno scomutate nel preventivo in quanto comprese nel costo forfettario complessivo indicato nell'Allegato 2.

3. I costi di allacciamento sono quelli di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento e comprendono tutti i costi relativi alla realizzazione del collegamento alla condotta pubblica.

4. Nel caso di estensione reti e per più allacciamenti (allacciamenti multipli) eseguiti dal gestore contestualmente all'estensione rete, sarà applicato un prezzo agevolato pari al 80% del prezzo normalmente applicato. Per casi particolari il gestore potrà applicare condizioni più favorevoli.

5. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile operare la separazione tecnica di cui all'art. 18 e per prese multiple di acquedotto il costo dell'allacciamento è maggiorato di euro 100 per ogni unità, oltre la prima, connessa al servizio idrico integrato.

6. Anche per i nuovi allacciamenti di fognatura a servizio di condomini il costo dell'allacciamento è maggiorato di euro 100 per ogni unità abitativa oltre la prima.

## **Art. 6 – Estensione di nuove reti acquedottistiche e fognarie a servizio di edifici esistenti.**

1. Gli interventi di potenziamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria, sia di iniziativa pubblica che privata, devono essere preventivamente concordati con l'EGA ed il Gestore.

2. Per le erogazioni idriche per le quali occorra la costruzione di apposita condotta pubblica (oltre i 5 m previsti per la presa) e/o potenziamento della rete esistente, il Gestore realizza l'intervento e l'Utente è tenuto a contribuire, sulla spesa da sostenersi e valutata a preventivo sulla base di costi correnti di mano d'opera, noli e materiali (utilizzando il prezzario regionale), nella seguente misura:

- erogazioni ad uso domestico:

a. 50% per lunghezza di nuova posa fino a 100 m. e per la parte di potenziamento rete;

b. 70% per la parte eccedente i 100 m;

- erogazioni ad uso non domestico: 100%.

3. Gli scarichi fognari di tipo domestico o assimilato al domestico, se canalizzabili entro 100 m, sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura.

In caso di necessità di costruzione di apposita condotta fognaria per i nuovi allacciamenti, il gestore – per pubblico interesse ed in alternativa ai soli allacciamenti privati – può eseguire il lavoro richiedendo un

contributo all'utenza sulla base di preventivo con costi correnti di mano d'opera, noli e materiali (utilizzando il prezzario regionale), nella seguente misura

- servizio ad uso domestico:

- a. 50% per lunghezza di nuova condotta fognaria fino a 100 m;
- b. 70% per la parte eccedente i 100 m;

- servizio ad uso non domestico: 100%.

4. Nel caso in cui il gestore ricevesse, entro 5 anni, richiesta di ulteriore allacciamento da parte di utenze che non hanno contribuito alle spese di estensione della rete (sia idrica, sia fognaria) - ma che beneficiano di tali lavori - il gestore richiederà il versamento di quota, rivalutata secondo l'indice ISTAT, analoga a quella di partecipazione alle spese di estensione della rete sostenuta dalle utenze che avevano richiesto l'intervento originario. Tali somme saranno versate dal gestore all'Ente di Governo d'Ambito ed andranno ad incrementare il fondo a sostegno degli investimenti a beneficio della collettività.

5. Gli interventi che riguardano un numero significativo di utenti possono far parte del programma di investimenti approvato dall'EGA.

## **Art. 7 – Nuove urbanizzazioni**

1. Gli interventi di potenziamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria, sia di iniziativa pubblica che privata, devono essere preventivamente concordati con l'EGA ed il Gestore.

2. I progetti attinenti al servizio idrico integrato - o relativi ad interventi sulle infrastrutture esistenti, progettate e da realizzarsi da soggetti diversi dal gestore - sono soggetti alla valutazione di compatibilità tecnica di EGA in conformità con la pianificazione d'Ambito nonché alla verifica di idoneità tecnica da parte del gestore prima della presa in carico della gestione.

3. Nei casi di cui all'art. 157 - opere di adeguamento del servizio idrico – del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale, le opere di urbanizzazione primaria inerenti al servizio idrico integrato, da realizzarsi a carico dei Comuni, possono essere eseguite dai gestori ai fini di un perfetto inserimento nel sistema impiantistico esistente, previa convenzione tra Comune e gestore.

4. Qualora le opere siano realizzate dai Comuni - direttamente o tramite i proponenti, a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione - saranno gli stessi Comuni ad approvare e realizzare i progetti, previa verifica di fattibilità tecnica da parte del gestore e successivo parere di compatibilità di EGA con la programmazione d'Ambito.

5. Le fasi di progettazione, realizzazione e collaudo dovranno essere eseguite con il coinvolgimento del gestore a cui dovranno essere affidate le opere.

6. Le varianti relative ai progetti sono soggette alla medesima procedura.

## **Art. 8 – Validità del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento si applica integralmente per i nuovi allacciamenti e/o ad ogni modifica degli attuali impianti.

2. Il presente Regolamento si applica ai contratti in essere, ad eccezione delle prescrizioni relative alla localizzazione dei misuratori ed a quelle relative alla manutenzione degli allacciamenti. Si applica, altresì, ai soggetti che pur non essendo contrattualizzati richiedono lo svolgimento di prestazioni propedeutiche alla stipula del contratto di somministrazione. Relativamente alla manutenzione degli allacciamenti esistenti si fa riferimento al successivo articolo 9.

3. Il Regolamento d'utenza, uniforme al livello d'Ambito è entrato in vigore il 1° GENNAIO 2006. La presente revisione, approvata dall'Ente di Governo dell'Ambito Astigiano Monferrato previa consultazione delle Associazioni per la difesa dei consumatori, entra in vigore il **1° luglio 2026**.

## Art. 9 – Manutenzione degli allacciamenti esistenti

1. Il gestore è responsabile della manutenzione degli allacciamenti di acquedotto sino al misuratore, di norma posto al confine tra proprietà pubblica e privata. Per gli allacciamenti con misuratore posto all'interno della proprietà privata e non normalizzati dal gestore o sotto la sua supervisione, la competenza della manutenzione degli impianti, dalla condotta pubblica sino al confine tra proprietà pubblica e privata, è in capo al gestore. Restano a carico dell'utente gli interventi sul tratto di allacciamento compreso tra il confine pubblico/privato ed il misuratore e gli interventi a valle del misuratore.

2. Gli allacciamenti esistenti dovranno essere modificati ed adeguati a quanto previsto nel presente Regolamento in caso di interventi di rifacimento degli impianti o laddove il gestore, in ragione di una attività progressiva di adeguamento degli allacciamenti, effettui la normalizzazione dell'allacciamento.

Se il gestore attua interventi di sostituzione della rete pubblica, prenderà in carico anche il rifacimento (normalizzazione) dell'allacciamento sino al punto di consegna (pozzetto di alloggiamento misuratore per il servizio di acquedotto – pozzetto di consegna per il servizio di fognatura). L'utente sarà tenuto a realizzare gli interventi di collegamento, dal misuratore – braga per la fognatura, verso il proprio impianto privato.

3. Sono da considerarsi "proprietà pubblica" anche le strade definite ad uso pubblico dai Comuni con apposito atto.

4. Per i nuovi (o normalizzati) allacciamenti di acquedotto, stante le seguenti regole:

- il misuratore deve essere collocato al limite della proprietà privata, installato in proprietà pubblica o privata in seguito a valutazione tecnica del gestore;

- la responsabilità della manutenzione da parte del Gestore è sino al misuratore,

laddove per motivazioni tecniche vi sia un breve tratto, in proprietà pubblica, tra il misuratore ed il limite della proprietà privata, la manutenzione di tale tratto rimane in capo all'Utente in quanto a valle del misuratore verso l'impianto privato. Il Gestore assicura, laddove chiamato dall'Utente, la disponibilità ad intervenire prontamente per le riparazioni su suolo pubblico con oneri a carico dell'Utente.

5. Per gli allacciamenti esistenti di fognatura, la riparazione del tratto di condotta, in proprietà pubblica, fino al punto di immissione nel collettore principale, è di competenza del gestore. Si applica quanto previsto al precedente comma 1. Gli interventi di spurgo dell'allacciamento, anche per i tratti sottosuolo pubblico, sono a carico dell'utente così come i collettori privati che raccolgono più scarichi di acque nere e/o miste di un singolo fabbricato convogliate nell'allacciamento privato, alla pubblica fognatura.

6. È altresì a carico del gestore il rifacimento della presa (per i lavori in proprietà pubblica), laddove necessario, nei casi di riattivazione di una presa esistente.

7. In caso di ristrutturazione di edificio l'Utente dovrà avvisare il Gestore al fine di poter eseguire la normalizzazione dell'allacciamento - sia per l'acquedotto sia per quello fognario. Gli interventi per la normalizzazione del pozzetto e degli impianti privati sono a carico dell'utente. Restano a carico del gestore gli interventi in proprietà pubblica.

8. Nel caso di richiesta di spostamento dell'allacciamento, gli oneri sono totalmente a carico dell'utente (anche per gli interventi in proprietà pubblica). L'esecuzione degli interventi in proprietà privata è in capo all'Utente.

9. Il gestore non può essere ritenuto responsabile per malfunzionamenti e guasti nella conduzione e manutenzione degli impianti privati (condotte e relativi apparecchi) all'interno della proprietà privata e degli stabili. La gestione di tali impianti deve essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità dell'utente, in conformità alle vigenti leggi e normative. Il gestore si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele opportune nell'interesse del servizio.

10. Nei casi di allacciamenti su condotte pubbliche posizionate in proprietà privata:

- per gli allacciamenti esistenti non normalizzati, l'intervento di manutenzione è realizzato dal Gestore con oneri a carico dell'utente. Trattandosi di allacciamento ubicato in proprietà privata, è nella responsabilità dell'Utente la segnalazione della perdita al Gestore. In tali situazioni il Gestore può operare la normalizzazione dell'allacciamento;

- per gli allacciamenti esistenti normalizzati l'intervento di manutenzione è realizzato dal Gestore sino al pozzetto misuratore o di consegna per la fognatura – compete all'Utente la parte dal pozzetto misuratore o di consegna per la fognatura, verso il proprio impianto privato.

11. Il gestore attiva uno specifico programma d'interventi al fine di normalizzare progressivamente tutti gli allacciamenti.

12. Nei casi particolari di rotture su allacciamenti esistenti, non normalizzati, in cui la saracinesca stradale di chiusura ("Sicilia") si trovi in proprietà privata il Gestore interviene prontamente per normalizzare l'allacciamento.

13. Si richiama il comma 2 dell'art. 20 in merito all'esclusiva competenza e responsabilità del gestore per gli interventi sulle condotte pubbliche (anche in proprietà privata).

14. In caso di perdite su condotte private, la cui responsabilità d'intervento è in capo all'Utente, che possano provocare disservizi all'impianto pubblico e fughe di preziosa risorsa idrica, l'utente deve intervenire immediatamente. In caso di inerzia, il gestore, a titolo cautelativo, potrà chiudere la presa ed eventualmente operare al fine di normalizzare l'allacciamento.

15. Al fine procedere ad una progressiva normalizzazione di tutti gli allacciamenti, il Gestore, a sue spese, ha sempre la possibilità di intervenire per normalizzare l'allacciamento. In tali casi l'Utente dovrà operare i collegamenti al suo impianto privato.

## **Art. 10 – Rotture agli impianti pubblici causate da terzi**

1. Qualora si verificano rotture o danneggiamenti agli impianti pubblici, relativi al servizio idrico integrato, nel corso di esecuzione di lavori, o azioni, di imprese e/o privati saranno, a questi, addebitati i seguenti oneri:

- diritto di chiamata pari ad euro 150,00;

- costo d'intervento di riparazione degli impianti del servizio idrico integrato in relazione all'entità dei lavori da eseguire;

- applicazione di una penale pari ad € 1.000,00 salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno e ad eventuali azioni legali da parte del Gestore;

- rimborso danni per interruzione del servizio valutato in base all'importanza della condotta danneggiata, al periodo di interruzione ed alle dimensioni dell'utenza servita;

- eventuali danni provocati a terzi dalla rottura per i quali il Gestore fosse chiamato a rispondere.

# REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO

## Art. 11 – Oggetto e natura dell'erogazione di acqua potabile

1. Il Gestore eroga acqua potabile col sistema a misuratore.
2. Le concessioni di erogazione d'acqua potabile sono normalmente accordate per i soli usi domestici propriamente detti. Pertanto, il Gestore può vietarne l'uso per altre finalità (industriali, irrigazioni di orti e giardini, piscine natatorie private non dotate di impianto di trattamento e riutilizzazione dell'acqua usata, utilizzazioni per raffreddamenti o per forza motrice, etc) per giustificati motivi tecnici.
3. Le richieste di allacciamento uso cantiere ricadono nella tipologia usi diversi. Al termine dei lavori, il titolare del contratto uso cantiere, dovrà richiedere la voltura in base all'utilizzo dello stabile, oppure richiederne la cessazione.

## Art. 12 – Tipologie di Utenza

1. Le tipologie contrattuali sono elencate nell'Allegato 3 del presente Regolamento. Per le tipologie: industriale, artigianale/commerciale, agricolo/zootecnico l'attribuzione della tipologia d'Utenza avviene seguendo il codice ATECO.
2. Si specifica che gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti quelli che appartengono ad una delle seguenti categorie:
  - a) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico;
  - b) utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile".

## Art. 13 – Intestatario del contratto

1. Il contratto di erogazione dell'acqua potabile è stipulato a fronte di presentazione di idonea documentazione che attesti - ai sensi di legge - la proprietà o il regolare possesso o la detenzione dell'unità immobiliare interessata. Nei casi in cui il richiedente non sia proprietario dell'unità immobiliare ed anche in caso di usufrutto, sarà necessaria la presentazione di autorizzazione scritta della proprietà.
2. L'intestatario del contratto indica al gestore il recapito cui indirizzare le bollette e ogni comunicazione relativa o comunque connessa al contratto del SII, eventualmente anche presso soggetto diverso dall'intestatario stesso in questo caso manlevando il Gestore da ogni responsabilità circa la mancata conoscenza del contenuto di detti documenti.
3. L'intestatario del contratto è l'unico titolato a gestire il rapporto contrattuale con il Gestore per tutto quanto attiene all'erogazione del servizio idrico integrato.
4. In caso di modifica di dati relativi all'utenza, o connessi al fabbricato servito, l'utente è tenuto – entro 2 mesi dalla variazione – a comunicare i cambiamenti al gestore. Decorso tale termine, le richieste di variazione produrranno effetto ai fini contrattuali solo a decorrere dalla data di comunicazione. L'utente è altresì tenuto a comunicare ogni informazione comunque utile ai fini della corretta esecuzione del contratto.
5. Il gestore ha facoltà di procedere in qualsiasi momento al controllo dei dati contrattuali anche in seguito ai citati doveri di comunicazione dell'intestatario del contratto. Nel caso in cui il gestore riscontri difformità

tali da incidere sulla corretta esecuzione del contratto (ad es. identità dell'intestatario, morte, variazione societaria, modifica del diritto di proprietà, possesso o detenzione dell'immobile servito; domicilio eletto; ecc...), può convocare l'intestatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento o pec. Decorsi trenta giorni dal ricevimento di detta raccomandata, nel caso in cui l'Utente non si sia presentato presso gli sportelli del Gestore, ovvero nel caso in cui la raccomandata non sia stata nemmeno ritirata, al termine della compiuta giacenza e quindi in caso di inerzia dell'utente il gestore ha facoltà di procedere alla disattivazione del servizio trascorsi ulteriori trenta giorni - alla cessazione del contratto.

## **Art. 14 – Modalità contrattuali, spese di registro, subentro, riattivazione, spostamento presa, variazione della ragione sociale della persona giuridica**

1. Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, firmata dall'utente (o dal suo rappresentante legale) e dal legale rappresentante del gestore (o suo delegato) redatta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia d'imposta di bollo in un solo originale (che rimane presso il gestore). Copia del contratto è consegnata/inviata al sottoscrittore.

2. Il soggetto richiedente la fornitura, anche in caso di voltura o subentro, deve stipulare un nuovo contratto d'utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale come da disposizioni dell'Autorità e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative, oltre il bollo. Il deposito cauzionale, fruttifero, verrà computato nella liquidazione in sede di chiusura o voltura del contratto. In caso di attivazione di domiciliata bancaria o postale - anche successiva alla stipula del contratto - il deposito cauzionale non è dovuto o, se versato, viene rimborsato. In caso di morosità il deposito cauzionale potrà essere escusso dal Gestore.

3. Chi subentra nell'unità immobiliare, in cui esista già in funzione una presa, deve sottoscrivere una voltura del contratto di somministrazione entro 30 giorni dal subentro, provvedendo al pagamento di quanto indicato al comma 2. Al momento della richiesta di voltura il nuovo utente deve comunicare al gestore la autolettura del misuratore, corredata da fotografia, che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario e lettura iniziale per il nuovo contratto.

Laddove sia comunicata l'autolettura da parte dell'utente uscente e questa non coincida con quella dell'utente subentrante, il gestore deve provvedere ad effettuare una lettura di verifica entro sette (7) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo intestatario.

4. I consumi fatturati fino al giorno della voltura, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della bolletta di cessazione utenza.

5. Nel caso in cui l'utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il gestore ha facoltà di non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta sino all'integrale pagamento del debito sul punto di fornitura moroso.

6. Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata limitata ovvero sospesa per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi di legge, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito
- b) non procedere all'esecuzione della voltura/subentro fino al pagamento delle somme dovute, nei casi in cui accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico. L'utente è tenuto a pagare i consumi dalla data di occupazione dell'immobile.

7. Nei casi di cui al comma 6, il tempo di esecuzione del subentro decorre dalla data di ricevimento da parte del gestore:

- a) della documentazione di cui alla lettera a) del sopracitato comma;

b) dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma. Il pagamento può essere comunicato al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico. Il gestore può in ogni caso richiedere all'utente finale, successivamente alla riattivazione della fornitura, l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

8. In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, che intenda richiedere voltura del contratto in proprio favore:

- a) presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal gestore, scaricabile dal sito *internet* o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
- b) all'interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica la autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal gestore
- c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

In tale caso il Gestore:

- a) provvede ad eseguire la voltura nei tempi indicati dalla Carta del Servizio
- b) invia al nuovo intestatario la bolletta relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura
- c) attribuisce il deposito cauzionale versato dal precedente al nuovo intestatario.

9. Nel caso di voltura a seguito di decesso dell'intestatario le spese sono a carico del gestore ad eccezione della marca da bollo. Tale disposizione si applica unicamente nel caso in cui il nuovo intestatario assuma la residenza entro 60 giorni.

10. Per ogni spostamento di presa o per ogni cambiamento del diametro di una presa esistente l'Utente deve corrispondere gli oneri della nuova presa/demolizione della presa esistente.

11. Qualora dopo la stipula del contratto, ed in corso di validità del medesimo, l'utente commerciale (impresa individuale o societaria) comunichi al gestore per iscritto, con adeguata e valida documentazione, la variazione della propria ragione sociale, la nuova intestazione potrà essere acquisita d'ufficio a tutti gli effetti, anche se tale variazione non sarà stata fatta risultare con regolare voltura del contratto. Il gestore potrà provvedere ad inoltrare all'utente copia del contratto con la nuova intestazione acquisita per la sottoscrizione dello stesso. Questa procedura non potrà applicarsi in caso di subentro di altro soggetto giuridico: ciò comporterà sempre la stipulazione di un nuovo contratto.

12. Ogni variazione delle caratteristiche contrattuali comporta l'adeguamento del deposito cauzionale.

13. La riclassificazione delle tipologie d'utenza operata per intervenute disposizioni normative, dell'Autorità e dell'Ente d'Ambito deve essere comunicata all'Utente e comporta variazione contrattuale.

## **Art. 15 – Durata del contratto**

1. Il contratto è stipulato a tempo indeterminato salvo disdetta scritta, fatta eccezione per le erogazioni provvisorie.

## **Art. 16 – Cessazione dell'erogazione, risoluzione anticipata del contratto**

1. La cessazione della fornitura può essere richiesta dall'utente finale tramite il numero verde associato al *call center*, oppure via e-mail, PEC, a mezzo posta, compilando il modulo presente sul sito del gestore e disponibile presso gli sportelli aperti al pubblico.
2. La disattivazione, che avviene a seguito di richiesta di cessazione del servizio, comporta la sospensione dell'erogazione, la chiusura del punto di consegna o di scarico, la rimozione o sigillatura del misuratore e la contestuale lettura indispensabile ai fini dell'emissione della bolletta di fine utenza.  
In questo documento l'ultimo giorno del periodo di riferimento coinciderà con il giorno di esecuzione della voltura (o della disattivazione), nel rispetto dei tempi indicati nella Carta del Servizio.
3. Nei casi di misuratore posizionato in un luogo non accessibile al gestore, l'utente finale deve garantire l'accesso alle medesime condizioni previste per la verifica del misuratore.
4. Nel caso di disdetta richiesta dall'utente-locatario, questi dovrà altresì darne comunicazione alla proprietà, sollevando il gestore da ogni responsabilità derivante dalla sospensione del servizio e dalla rimozione del misuratore.
5. Con la bolletta di chiusura il gestore provvede al conguaglio dei consumi ed alla restituzione del deposito cauzionale versato, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito.
6. Qualora l'importo dovuto dall'Utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il Gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro quarantacinque (45) giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.
7. Nel caso di allacciamenti realizzati prima del 01.01.2006 e non normalizzati direttamente dal Gestore, trascorsi 60 giorni dalla disattivazione della fornitura, il Gestore, qualora non venga stipulata una nuova scrittura, potrà, in relazione ad un principio di tutela della rete pubblica sia in termini di perdite idriche sia in termini di qualità dell'acqua, eventualmente procedere, a suo esclusivo giudizio, anche allo smantellamento dell'allacciamento.

## **Art. 17 – Erogazioni provvisorie**

1. Per erogazioni provvisorie s'intendono gli allacciamenti per utenze occasionali e temporanee direttamente connesse ad eventi e manifestazioni di piazza, cantieri mobili stradali, circhi e attività di giostrai, luna park, ecc...
2. Le modalità e le prescrizioni relative alle erogazioni ordinarie vigono anche per le erogazioni provvisorie, le quali, inoltre, sono subordinate alle condizioni dei commi seguenti.
3. La durata, da computarsi a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi.
4. Per le erogazioni provvisorie senza misuratore, connesse direttamente a punti di attingimento sulla rete per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc., il quantitativo minimo contrattuale dovuto anche se non consumato, è di 30 metri cubi, pari a 1 metro cubo al giorno.
5. Le erogazioni provvisorie a misuratore sono concesse in base ad un quantitativo mensile preventivamente richiesto in multipli di 30 metri cubi. Il quantitativo dichiarato è dovuto, in via anticipata anche se non consumato, unitamente alla quota di tariffa per i servizi di fognatura e depurazione, se presenti. L'eventuale maggior consumo accertato con lettura del misuratore è pagato a consuntivo. Non è previsto alcuno sconto per un consumo inferiore alla quantità dichiarata, che è da considerare come minimo mensile garantito.

6. Per le erogazioni senza misuratore gli utenti pagheranno anticipatamente le spese di intervento, di allacciamento ed il quantitativo indicato al comma 4 e saranno soggetti al versamento di una cauzione, pari al corrispettivo del quantitativo minimo dovuto. La cauzione sarà rimborsata al termine dell'attingimento in seguito alla rimozione dell'attacco ed all'accertamento dell'integrità delle installazioni, in assenza di qualsivoglia irregolarità. Nel caso di erogazioni provvisorie a misura il pagamento del consumo, successivo alla rimozione dell'apparecchio, dovrà essere corrisposto prima del rimborso della cauzione.

7. La quota - fissa e variabile - per il servizio idrico è attribuita sulla base della tariffazione vigente.

## **Art. 18 – Modalità di somministrazione, numero di prese**

1. La somministrazione è costituita, di norma, da una sola presa, con separazione tecnica e contrattuale di ogni singola unità immobiliare, salvo i casi residuali in cui non sia possibile operare la separazione per motivi tecnici.

2. Salvo specifica autorizzazione del gestore, non è possibile utilizzare l'erogazione del servizio per stabili o locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa.

3. Al fine di rendere gli utenti più consapevoli dei propri consumi, per le unità immobiliari sottese alle utenze condominiali è fortemente consigliata la posa di contatori divisionali. A tal fine il gestore promuove attività di sensibilizzazione dell'utenza.

4. Ai fini della determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto legata al criterio pro capite puntuale (in base all'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente) il Gestore opera un costante aggiornamento delle proprie banche dati attraverso specifici accordi con le anagrafiche comunali e/o altre banche dati superando l'adeguamento dati sulla base di autodichiarazioni dell'Utente.

## **Art. 19 – Dimensione della presa, modifiche, pressione di distribuzione e pressione minima.**

1. Spetta al gestore:

- a) all'atto della concessione, stabilire il diametro della presa e del misuratore in relazione al consumo massimo orario e trimestrale richiesto o consentito;
- b) scegliere il luogo per la costruzione della presa e per la posa del misuratore;
- c) determinare eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità dell'erogazione.

2. Laddove si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- a. esigenze di variazioni significative di consumo e/o mutate condizioni di pressione da parte dell'impianto dell'utente;
- b. valutazione tecnica del gestore circa la necessità di adeguamento della presa/misuratore per la corretta erogazione del servizio;

il gestore può procedere al potenziamento del sistema presa/misuratore con onere a carico dell'utente. L'utente è altresì tenuto a realizzare i necessari adeguamenti dell'impianto privato.

3. In linea di massima il gestore assicura una pressione di distribuzione al punto di consegna compresa tra i seguenti valori:

- Pressione minima di esercizio di 0,5 Kg/cm<sup>2</sup> (0,5 bar, corrispondenti a un "carico idraulico" di 5 metri). Questo valore di pressione minima è riferito al livello del solaio di copertura del piano abitabile più elevato.
- Pressione massima di esercizio pari a 7 Kg/cm<sup>2</sup> (7 bar, corrispondenti a un "carico idraulico" di 70 metri). Questo valore di pressione massima è riferito al livello del piano stradale.

4. Il gestore è tenuto a far conoscere all'utente il valore minimo di pressione relativo alla zona di distribuzione.

Nel caso in cui l'altezza dell'edificio non risulti compatibile con il valore minimo di pressione oppure il fabbricato sorga in località altimetricamente sfavorevole rispetto ai serbatoi della rete di distribuzione, sarà cura dell'utente provvedere all'alimentazione dei piani alti che non possono essere serviti con la pressione di rete. Gli impianti privati di sollevamento devono essere conformi alle prescrizioni del successivo Articolo 21.

5. La pressione massima di 70 m - "carico idraulico" in rete - può essere superata in talune località e negli impianti collinari. In tal caso l'utente, opportunamente informato, dovrà installare a valle del punto di consegna un riduttore di pressione adeguatamente dimensionato per contenere la pressione dell'impianto interno entro i valori massimi sopportabili dalle normali apparecchiature idrauliche, restando comunque unico responsabile per ogni eventuale danno causato alla sua proprietà, al gestore od a terzi dal malfunzionamento del riduttore.

## **Art. 20 – Opere di prolungamento e potenziamento rete, proprietà degli impianti, verifiche e manutenzioni.**

1. Le opere di prolungamento o potenziamento della rete e delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti ed i materiali, necessari per la derivazione dalle condotte stradali e per l'adduzione dell'acqua sino al limite di proprietà, sono eseguite, provviste e mantenute dal Gestore a fronte del pagamento delle somme determinate dall'art. 6. Dette opere rimangono in ogni caso di proprietà esclusiva dell'impianto acquedottistico pubblico, anche se l'Utente ha pagato il costo della presa ed il contributo per la posa della condotta od il potenziamento d'impianto.

2. Ogni intervento sugli impianti pubblici - comprese le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni anche agli apparecchi di misura - spetta esclusivamente al gestore.

L'intervento da parte di utenti, o terzi non autorizzati, può dare luogo a:

- l'obbligo di pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al costo di 1.000 metri cubi di acqua alla tariffa base di acquedotto della relativa tipologia d'uso, fatto salvo il pagamento del maggior danno subito
- la denuncia alle Autorità competenti ove se ne ravvisino gli estremi
- la possibile interruzione dell'erogazione del servizio per sanare le illecite manomissioni.

## **Art. 21 – Impianti interni, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave, modalità di connessione.**

1. La manutenzione degli impianti (condotte di distribuzione e relativi apparecchi) all'interno degli stabili deve essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità dell'utente, in conformità alle vigenti leggi e normative. Il gestore si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele opportune nell'interesse del servizio.

2. La rete interna deve essere realizzata in modo tale da impedire che si verifichi un qualsiasi riflusso nelle condutture o che qualsiasi tipo di fluido, pericoloso o meno per la salute umana, possa venire a contatto con l'acqua potabile.

3. È assolutamente vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell'impianto interno con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti: vapore, acqua calda, acqua non potabile, acqua commista a sostanze estranee o d'altra provenienza. Il divieto vige anche per il collegamento con pompe di sollevamento senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, con i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee, alimentato da rubinetto a bocca

libera con comando a galleggiante, costruito in modo che l'arrivo dell'acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo di sifonamento.

4. In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti privati di sollevamento, ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate, salvo casi particolari espressamente autorizzati. Tale serbatoio, inoltre, dovrà essere equipaggiato con un dispositivo automatico atto a salvaguardare gli impianti dell'utente in caso di interruzione del flusso dell'acquedotto.

5. Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto, il gestore, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri utenti, potrà imporre l'adeguamento, riservandosi, in caso di mancata esecuzione entro il termine di 3 mesi, di applicare al punto di consegna della fornitura opportuni dispositivi a tutela della rete pubblica, restando sollevato da ogni responsabilità o richiesta di danni per le conseguenze che ne potrebbero derivare all'utente.

6. In particolare per le utenze condominiali è opportuno che l'impianto interno sia dotato di un rubinetto di prelievo accessibile (sito di norma al piano terreno) in modo che tutti i condomini possano approvvigionarsi di acqua, in caso di parzializzazione della fornitura.

7. Il gestore non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni alle caratteristiche dell'acqua prodotte da apparecchiature o impianti interni dell'utente o per effetto di trattamenti cui l'acqua sia sottoposta dall'utente medesimo.

## **Art. 22 – Obblighi dell'Utente - fughe accidentali.**

1. L'utente deve provvedere affinché il misuratore e gli altri apparecchi siano preservati dalla manomissione e da guasti ed è responsabile dei danni per i quali è tenuto al rimborso delle spese di riparazione e/o di sostituzione.

2. L'utente deve adottare nella stagione invernale adeguati provvedimenti affinché il gelo non provochi danni al misuratore ed agli altri apparecchi.

3. L'Utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua. Il Gestore non assume alcun obbligo in merito al fatto di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo, pur cercando, per quanto possibile, di segnalare all'Utente tali anomalie. Gli utenti con minorazione visiva oppure in condizioni di handicap grave, riconosciuto ai sensi di legge, non in condizioni di effettuare il controllo delle misurazioni dei contatori non sono da ritenersi responsabili dei consumi dovuti a dispersioni d'acqua causate da guasti.

4. Ferma restando la responsabilità dell'utente in merito al pagamento delle bollette, anche in caso di fughe idriche a valle del misuratore, al gestore è data facoltà di offrire idonei strumenti assicurativi a copertura parziale del rischio in caso di perdita accidentale ed imprevedibile e non causata colpevolmente dall'utente o da terzi.

5. Ai fini della metodologia di ricalcolo in caso di fughe di acqua accidentali, si rimanda a quanto previsto nella Carta del Servizio.

Per particolari situazioni il Gestore potrà applicare all'Utente condizioni più favorevoli. Il Gestore si riserva di verificare attraverso sopralluogo la veridicità delle dichiarazioni.

6. Il Gestore non può mai essere ritenuto responsabile dei danni di qualunque natura che possono essere arrecati da fuoriuscite di acqua nell'impianto interno a partire dal punto di consegna (misuratore per gli allacciamenti realizzati dopo il 1° gennaio 2006 – limite tra proprietà pubblica e privata per gli allacciamenti preesistenti o fatti realizzare direttamente dall'Utente).

## **Art. 23 – Ispezioni e verifiche.**

1. Il Gestore ha facoltà di procedere in qualsiasi momento all'ispezione ed alla lettura dei contatori e, nel caso di particolari situazioni che possano pregiudicare la qualità dell'acqua distribuita all'utenza, alla verifica degli impianti interni, per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura, previa contestazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante al gestore, e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi azione dell'utente o di terzi, diretta a procurare un indebito godimento del servizio idrico, dà diritto al gestore di sospendere l'erogazione fino a che l'utente abbia corrisposto: quanto dovuto per il consumo, eventuali danni e manomissioni, oltre al pagamento di una penale pari al corrispettivo di 1.000 metri cubi di acqua alla tariffa base di acquedotto della relativa tipologia d'uso.

## **Art. 24 – Interruzioni dell'erogazione e diminuzione di pressione per cause di forza maggiore.**

1. Al gestore non può essere imputata responsabilità per cause di forza maggiore e/o guasti non prevedibili ed eccezionali che comportino interruzione del servizio o diminuzione di pressione, fatto salvo quanto previsto nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Nei casi di cui al presente comma il gestore non assume alcuna responsabilità per eventuale mancata fornitura d'acqua ad uso antincendio.

2. Il gestore si assume l'obbligo di avvisare le utenze interessate, con i tempi indicati nella Carta del Servizio, in caso di interventi programmati che comportino la sospensione del servizio idrico.

## **Art. 25 – Pagamenti, ritardo nei pagamenti e sollecito bonario.**

1. Il pagamento delle somme dovute al gestore deve essere effettuato dall'Utente, entro la scadenza indicata sui documenti di fatturazione ed in base alle modalità in questi indicate.

2. Il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a partire dalla data di emissione. Il pagamento eseguito entro la scadenza e con le modalità previste dal Gestore libera l'utente da ulteriori obblighi.

3. In caso di morosità, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della bolletta, il gestore può inviare all'utente - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione - un primo sollecito bonario di pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).

Nel testo del sollecito devono essere presenti:

- a) il riferimento alla/e fattura/e-e/o bolletta/e non pagata/ e l'importo da saldare;
- b) il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora, di cui al successivo Articolo 26, evidenziando:
  - o la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata;
  - o le previsioni relative al termine entro cui l'utente finale è tenuto a saldare pagamenti pregressi insoluti;
- c) le modalità con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- d) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione
- e) i recapiti del gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, oppure in quanto è stata richiesta al gestore la rateizzazione del pagamento;

- f) l'indicazione dei costi di limitazione, sospensione, disattivazione, ripristino e riattivazione della fornitura, attivabili in relazione alla tipologia d'utenza;
- g) l'indicazione della sotto- tipologia d'uso;
- h) l'indicazione dei costi sostenuti per la spedizione che sono imputati all'utente.

Il sollecito di pagamento può essere inviato all'utente finale unicamente nelle forme e secondo le modalità di cui al presente articolo.

## Art. 26 – Procedura di costituzione in mora

1. In caso di morosità dell'utente finale il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al precedente Articolo 24.

2. Ove ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 156 del D. lgs 152/06, è il gestore del servizio di acquedotto il referente dell'utente finale ai fini dell'attivazione delle procedure di costituzione in mora di cui al presente Articolo.

3. Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il gestore è tenuto ad allegare alla comunicazione il seguente avviso testuale:

“Gli importi per consumi risalenti a più di due anni oggetto della presente comunicazione di costituzione in mora possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19). La invitiamo a comunicare tempestivamente la sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in allegato, ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]”.

4. La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore, o relativo alla fatturazione di importi anomali oppure relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione.

5. Fermi restando gli obblighi di risposta scritta motivata la disposizione di cui al precedente comma 4 non si applica nei seguenti casi:

- a) l'importo anomalo sia inferiore o uguale a euro 50
- b) il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della bolletta da parte del vettore.

6. La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della bolletta, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:

- a) il riferimento alla/e fattura/e e/o bolletta/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora
- b) il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato
- c) il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando:
  - o la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato
  - o le previsioni regolatorie relative al termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare pagamenti pregressi insoluti - non inferiore a quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente - calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento

- d) la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura
- e) la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione
- f) le modalità con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento
- g) le modalità e le tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura, anche precisando:
  - o i termini per concordare con il gestore ~~medesimo~~ - qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile - data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso
  - o la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni a tale scopo necessarie)
- h) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora
- i) i casi, di cui alla Carta del Servizio, nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico
- j) i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:
  - o è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5
  - o è parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile
- k) il riferimento, in caso di utenti diretti, all'eventuale quota di bonus sociale idrico non ancora erogata trattenuta dal gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

7. Il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti, salvo non abbia già avanzato richiesta di rateizzazione, non può essere inferiore a quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento.

8. Il gestore può richiedere agli utenti finali non disalimentabili in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:

- a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario e della comunicazione di costituzione in mora
- b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

9. Il gestore può richiedere all'utente finale domestico residente diverso dagli utenti non disalimentabili, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma, unicamente il pagamento:

- a) dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore
- b) dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate all'utente finale moroso eventuali penali.

10. Il gestore può richiedere all'utente finale diverso sia dal domestico residente e sia dal non disalimentabile, i costi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo.

## Art. 27 – Reintegro del deposito cauzionale per morosità.

1. Il deposito cauzionale escusso, anche parzialmente, per morosità dell'utente finale, è reintegrato rateizzando il relativo importo nelle bollette successive con rate costanti e un periodo minimo di rateizzazione pari a 12 mesi. La volontà dell'utente finale di avvalersi della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto.

## Art. 28 – Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora.

1. Il gestore è tenuto a garantire all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi, salvo diverso accordo tra le parti, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, come esplicitato nella sottostante tabella (ad integrazioni di quanto indicato nella Carta del Servizio):

Fatturazione semestrale	2 rate
Fatturazione quadrimestrale	3 rate
Fatturazione trimestrale	4 rate
Fatturazione bimestrale	6 rate

La volontà dell'utente finale di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto.

## Art. 29 – Rateizzazione dei pagamenti

1 Il gestore è tenuto a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la bolletta emessa superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso dei precedenti 12 mesi.

2. Qualora la bolletta emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso dei precedenti dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto. Nel caso in cui sia attiva la domiciliazione bancaria, il gestore procederà direttamente all'addebito delle rate alle scadenze prefissate.

3. Qualora sussistano le condizioni di rateizzazione, il gestore riconosce all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate mensili non cumulabili, di durata compatibile con la periodicità di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

4. Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa bolletta. Tale indicazione deve essere riportata in bolletta.

5. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

6. Gli interessi di dilazione non possono essere applicati per:

- a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore;

- b) presenza di elevati conguagli derivanti dalla rilevazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al gestore. Relativamente alla periodicità delle letture si rimanda alla Carta dei Servizi.

7. Decorsi i termini di cui al precedente comma 4, il gestore:

- per le utenze domestiche residenti, accetta comunque la richiesta di rateizzazione ~~del debito~~ applicando un piano di rientro che preveda il versamento contestuale di un acconto non inferiore al 25% dell'importo complessivamente dovuto. Per particolari situazioni il gestore potrà applicare all'utente condizioni più favorevoli.
- per le altre tipologie di utenza, ha facoltà di accettare la richiesta di rateizzazione ed applicare condizioni del piano di rientro analoghe a quanto indicato per gli utenti domestici residenti.

## **Art. 30 – Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento**

1. L'utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento, via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

2. La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente comma, costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

## **Art. 31 – Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile**

1 La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:

- a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al presente Regolamento;
- b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
- c) siano decorsi i termini di cui al precedente Articolo 26, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.

2. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli di cui all'Articolo 12.2, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente:

- a) al mancato pagamento di bollette che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora
- b) all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno)
- c) all'invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.

3. Con riferimento agli utenti finali domestici residenti, di cui al precedente comma 2:

- a) nel caso di mancato pagamento di bollette che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi:

- le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico del gestore e ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dall'Autorità
  - il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall'intervento di limitazione
- b) nel caso di mancato pagamento di bollette che complessivamente superino di oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata:
- le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico dell'utente
  - il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall'intervento di limitazione.

4. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), la procedura di cui al precedente comma 3, lettera b), trova comunque applicazione per tutte le utenze domestiche residenti morose (diverse da quelle di cui all'Articolo 12.2) che:

- a) risultino servite da gestori per i quali l'Autorità abbia accolto (previa valutazione sistematica delle misure proposte per il riequilibrio della gestione) l'istanza presentata dall'Ente di governo dell'ambito competente per il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico dall'Autorità nel metodo tariffario pro tempore vigente
- b) non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa
- c) risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora nell'arco di 18 mesi.

5. In costanza di mora delle utenze domestiche residenti, (diverse da quelle di cui all'Articolo 12.2) il gestore non può procedere alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, fatto salvo il caso in cui:

- a) dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso
- b) le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.

6. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, in caso di morosità delle utenze condominiali, il gestore:

- a) non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi:
  - siano effettuati - entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora - in un'unica soluzione
  - ii) siano pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto
- b) ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora - entro sei (6) mesi a far data dall'avvenuto pagamento parziale - non si provveda al saldo dell'importo dovuto.

7. Nel caso di utenze condominiali, l'Ente di governo dell'ambito promuove - ove tecnicamente fattibile - l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi.

8. Spetta, altresì, all'Ente di governo dell'ambito la verifica dei casi in cui si rinvenga la mancanza della condizione di fattibilità tecnica per procedere alla limitazione ovvero per la promozione della disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali.

9. La disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, non può essere eseguita:

- a) qualora l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
- b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;
- c) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

10. La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

11. Nel caso di misuratore non accessibile, qualora non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.

## **Art. 32 – Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile**

1. In caso di morosità dell'utente domestico residente di cui all'Articolo 12.2, il gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica (assicurando, comunque, un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale) qualora risultino verificate le seguenti condizioni:

- a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente Articolo 26
- b) il gestore vanta un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale
- c) siano decorsi i termini per la costituzione in mora senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.

2. In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile.

3. La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo indicato nella costituzione in mora, ovvero il giorno entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

4. La limitazione della fornitura non può essere eseguita:

- a) qualora decorso il termine di cui al precedente Articolo 26.7, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione
- b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII.

## **Art. 33 – Riattivazione della fornitura.**

1. Il gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute.

2. La riattivazione della fornitura limitata/sospesa/disattivata per morosità dell'utente finale dovrà avvenire entro due (2) giorni feriali dal pagamento di quanto dovuto. L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al gestore con le modalità di cui all'Articolo 30.

## **Art. 34 – Accessibilità al misuratore.**

1. Il misuratore deve essere collocato al limite della proprietà privata ed installato in proprietà pubblica o privata in seguito a valutazione tecnica del gestore, anche in funzione dell'accessibilità per le operazioni di lettura e controllo. L'apparecchio sarà posato entro un pozzetto, una nicchia, una cassetta od altro riparo dove gli addetti del gestore possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo.
2. Ove non siano possibili tali condizioni, il gestore si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del misuratore.
3. Il vano o pozzetto destinato al misuratore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d'energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ispezioni, ecc.
4. È a carico del gestore la costruzione del pozzetto. Qualora l'utente intenda collocare il misuratore in una nicchia o in una cassetta, restano a suo carico la costruzione e relativa manutenzione.
5. L'utente è altresì responsabile per ogni danno che possa derivare da eventuali perdite di acqua che si dovessero verificare dopo il misuratore, sull'impianto privato.
6. È a cura del gestore l'installazione del misuratore. È a cura e spese dell'utente l'installazione di tutte le parti idrauliche a valle dell'apparecchio, secondo lo schema dell'Allegato 1.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di riattivazione di prese.
8. Ai fini della lettura del misuratore, il gestore istituisce un servizio a disposizione di persone diversamente abili, oppure anziane con difficoltà, che potrà essere attivato su richiesta.

## **Art. 35 – Manutenzione del misuratore.**

1. Il gestore provvede alla manutenzione dell'apparecchio di misura, che rimane sempre di proprietà dell'impianto acquedottistico pubblico.  
Il misuratore, all'atto della posa viene dato in consegna all'utente che è responsabile della custodia e della buona conservazione dello stesso. È fatto divieto all'utente di intervenire/manomettere il misuratore per qualunque motivo diverso dalla autolettura. Per ogni altro intervento è necessaria l'azione del gestore.
2. Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o malfunzionante, il gestore procede alla sostituzione dello stesso, a titolo gratuito, dando comunicazione all'utente.
3. L'ordinaria sostituzione del misuratore è fatta a cura e spese del gestore. La sostituzione per guasti prodotti dal gelo, per manomissioni o incuria dell'utente, è a cura del gestore ed a spese dell'utente.
4. La sostituzione del misuratore, per rotture prodotte dal gelo presso utenze con nuovo allacciamento realizzato dal 01 gennaio 2020, ed apparecchio di misura installato in pozzetto realizzato a cura del gestore, può essere con onere a carico del gestore; qualora si riscontri la corretta custodia da parte dell'utente. La responsabilità della corretta tenuta del misuratore è, comunque e sempre, in capo all'utente.
5. Nel caso di manomissione o di rimozione dell'apparecchio di misura, l'utente dovrà corrispondere al gestore:
  - una somma, quale penalità, pari al costo di 1.000 metri cubi di acqua alla tariffa base di acquedotto della relativa tipologia d'uso
  - il pagamento di eventuali maggiori danni.
6. Resta nella facoltà del Gestore interrompere l'erogazione del servizio per sanare le manomissioni prodotte dall'Utente.

## Art. 36 – Accertamento dei consumi e verifica del misuratore.

1. Il consumo è accertato mediante le indicazioni del misuratore rilevate dal personale del gestore o da esso incaricato. In caso di cessazione, l'accertamento dei consumi è fatto entro i termini stabiliti dalla Carta del Servizio.

2. In caso di impossibilità di lettura del misuratore per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo è comunque tenuto ad avvisare l'utente della necessità di effettuare una lettura o di ricevere una autolettura. In assenza di lettura per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al consumo medio annuo.

Il gestore provvederà, pertanto, ad emettere una bolletta in acconto indicante una lettura stimata. Per le nuove erogazioni la determinazione del consumo medio giornaliero sarà effettuata in base ai consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso.

3. Fermo restando quanto indicato nella Carta del Servizio circa il sistema di lettura, nel caso l'impossibilità di lettura del misuratore derivi da cause dipendenti dall'utente, avendone fatta segnalazione al medesimo e in assenza di lettura (o autolettura) per oltre 24 mesi, il gestore ha la possibilità di limitare l'erogazione, previa contestazione a mezzo di lettera raccomandata, qualora l'utente non abbia provveduto a rendere agibile/disponibile la lettura entro i termini della fatturazione successiva.

4. Nel caso di lettura del misuratore non attendibile (es. rotto dal gelo, perdita dalla calotta, fermo, ecc...), per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo procederà alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 11, comma 11.3, del TIMSII. [Qualora il gestore, in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante, debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione deve essere effettuata mediante il consumo stimato  $C_s$  come descritto al comma 11.1, a partire dalla data dell'ultimo dato di misura disponibile.

*11.1 TIMSII - In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture, relativamente ad un determinato intervallo temporale, i gestori procedono alla stima dei dati di misura calcolando il consumo stimato  $C_s$  come segue:*

$$C_s = C_a / 365 \times N_s$$

dove: •  $C_a$  è il consumo medio annuo di cui all'art. 10 del TIMSII valido per l'anno corrente;

•  $N_s$  rappresenta l'intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima].

Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi ricostruiti sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del misuratore malfunzionante.

5. L'utente può richiedere di presenziare alla verifica del misuratore. Tale verifica sarà eseguita presso il Laboratorio nazionale di taratura per contatori d'acqua accreditato indicato dall'Ente d'Ambito. La spesa relativa, costituita dal costo di sostituzione dell'apparecchio e dalle spese di verifica del Laboratorio (nazionale di taratura per contatori d'acqua), come da Allegato 4, è a carico dell'utente se l'errore di misurazione riscontrato rientra nei limiti tollerati dalle disposizioni di legge. La spesa è a carico del gestore se l'errore di misurazione riscontrato eccede quello massimo tollerato dalle norme.

6. Nel caso di valori maggiori di quelli tollerati dalle norme, con errore a danno dell'utente, il corrispettivo della bolletta contestata - sino al cambio del misuratore per la verifica - sarà ricalcolato sulla base del consumo medio annuo. Per particolari situazioni il gestore potrà applicare all'Utente condizioni più favorevoli.

7. Nel caso di sostituzione, per misuratore fermo, illeggibile, guasto, obsoleto ovvero in caso di campagna di sostituzione contatori, qualora tecnicamente possibile, il gestore concorda con l'utente un appuntamento per la sostituzione.

La sostituzione del misuratore comporta la compilazione di un verbale di intervento o ordine di lavoro da lasciare in copia all'utente unitamente alla fotografia leggibile dell'apparecchio rimosso e del nuovo

installato. Il verbale d'intervento dovrà riportare la causale della sostituzione (misuratore fermo, illeggibile, guasto, obsoleto, campagna di sostituzione), la matricola del misuratore rimosso e quella del nuovo posato oltre alla lettura del misuratore sostituito.

8. Ai fini della lettura del misuratore, nel caso di persone con minorazione visiva oppure in condizioni di handicap grave, riconosciuto ai sensi di legge, il gestore - su richiesta dell'utente - effettua la lettura senza addebitare le spese previste in allegato 4.

## Art. 37 – Fatturazione.

1. La fatturazione avviene sulla base dei consumi, rilevati attraverso la lettura, oppure un'autolettura dell'utente finale opportunamente validata dal gestore, ovvero sulla base di consumi stimati.

Nell'utilizzo dei dati relativi ai consumi dell'utente finale, il gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità:

- a) dati di lettura
- b) in assenza di dati di cui alla precedente lettera a), dati di autolettura validata
- c) in assenza di dati di cui alle precedenti lettere a) e b), dati di consumo stimati.

2. Il gestore è tenuto ad esplicitare in bolletta le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto.

3. Le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare, nel corso dell'anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati.

4. In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio *pro-die* dal giorno della loro entrata in vigore.

5. L'utente finale è tenuto a pagare quanto fatturato in conseguenza dei metri cubi consumati, della quota fissa di accesso al servizio nonché dei corrispettivi fissati per raccolta e trattamento delle acque reflue e di ogni altro onere derivante dal Servizio Idrico Integrato e/o disciplinato dalle norme contrattuali.

6. Gli adeguamenti tariffari sono soggetti ad elaborazione da parte dell'Ente di Governo d'Ambito ed approvazione da parte dell'Autorità.

7. La quota fissa di accesso al servizio e l'applicazione delle fasce di consumo sono fatturate proporzionalmente ai giorni indicati in fattura (quota *pro-die*).

8. Per gli utenti che richiedano l'attivazione dello specifico servizio il gestore è tenuto ad inviare la **bolletta** a mezzo e-mail.

## Art. 38 – Periodo di riferimento della bolletta - Periodicità di fatturazione

1. Il periodo di riferimento della bolletta è il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno cui è riferita la bolletta. Tale periodo deve essere coerente con la periodicità di fatturazione sotto riportata.

2. Il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

- a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 metri cubi
- b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1.000 metri cubi
- c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1.001 mc a 3.000 metri cubi
- d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3.000 metri cubi.

3. La periodicità, di cui sopra, non è applicabile nei seguenti casi:

- bollette che contabilizzano ricalcoli;
- prima bolletta emessa nei casi in cui il periodo di fornitura inizi in seguito ad attivazione, voltura, riattivazione e subentro infra-mese: in tali casi, il periodo fatturato nella prima fattura può essere anche più lungo o più corto, in misura contenuta, della periodicità di fatturazione prestabilita;
- bolletta di chiusura del rapporto contrattuale, qualora il periodo che rimane da fatturare non coincida con la periodicità di fatturazione prestabilita.

4. I consumi medi annui delle utenze condominiali, ai fini dell'individuazione della relativa fascia per l'applicazione del precedente comma 2, devono essere determinati riproponendo il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti.

5. Qualora non dovessero essere disponibili i dati relativi ai consumi medi annui delle ultime tre annualità, al fine di individuare la fascia di consumo dell'utente finale, il gestore procede a una stima dei consumi nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 10, comma 10.3, del TMSII. [10.3 del TMSII - In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture necessari per la determinazione del coefficiente  $C_a$ , i gestori procedono a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito dal gestore].

6. Con cadenza biennale il Gestore procede alla revisione della periodicità di fatturazione associata a ciascuna utenza sulla base dei consumi medi.

## **Art. 39 – Fontanelle.**

1. Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici. Le stesse sono dotate di misuratore. Per le fontane ornamentali il gestore stipulerà apposito contratto con l'Ente proprietario.

2. Le fontanelle fanno parte dell'arredo urbano e la responsabilità del gestore termina al punto di consegna/misuratore.

## **Art. 40 – Posizionamento idranti.**

1. Idranti, bocche antincendio o punti di utilizzazione per estinzione incendi possono essere innestati:

- a) sopra una presa destinata unicamente al servizio incendi, di norma munita di misuratore;
- b) sopra una presa di distribuzione dell'acqua, per altri usi, munita di misuratore.

## **Art. 41 – Uso degli idranti. Impianti antincendio.**

1. Le bocche antincendio, sia pubbliche che private, devono essere usate esclusivamente in caso di incendi (pena la completa sospensione dell'erogazione all'utenza). In caso di incendio, entro tre giorni, l'Utente dovrà comunicare al Gestore l'avvenuta attivazione delle bocche, dando anche indicazione dei tempi di utilizzo della presa con dichiarazione scritta e confermata dei VV.FF. o di altri soggetti intervenuti.

2. La verifica delle bocche antincendio deve essere comunicata al Gestore, che potrà presenziare, con un preavviso di tre giorni.

3. In entrambi i casi sopra citati il Gestore provvederà ad una nuova piombatura con costi a carico dell'Utente. In caso di inottemperanze, all'Utente saranno applicate le sanzioni previste dal comma 8 del presente articolo.

4. Il consumo dell'acqua utilizzata solo ed esclusivamente per l'avvenuto incendio non sarà fatturato

all'Utente mentre qualsiasi altro consumo, che dovrà essere autorizzato, sarà fatturato applicando le specifiche tariffe.

5. Per l'uso antincendio, il Gestore provvede ad eseguire le prese di utenza che non potranno avere sezione inferiore a quelle previste dalle normative vigenti, con oneri a carico dell'Utente sulla base di costi di cui al presente regolamento.

6. La mancata comunicazione di cui ai commi 1 e 2 e l'utilizzo improprio, non autorizzato, delle prese antincendio comporteranno il pagamento dell'acqua consumata, l'applicazione di una penale pari ad € 1.000,00 addebitati in bolletta, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno e ad eventuali azioni legali da parte del Gestore.

7. La rete interna antincendio dovrà essere indipendente da quella di distribuzione dell'acqua per usi igienici e dovrà essere provvista di un misuratore.

## **Art. 42 – Fornitura idrica per particolari situazioni di emergenza/soccorso ad utenze irrigue e regolamentazione dei prelievi con autobotte**

1. Le concessioni di erogazione d'acqua potabile sono normalmente accordate per i soli usi domestici. Pertanto, il gestore può vietarne l'uso per altre finalità (industriali, irrigazioni di orti e giardini, piscine natatorie private, utilizzo per raffreddamento o per forza motrice, ecc.) per giustificati motivi tecnici. In termini generali non è corretto rilasciare allacci a scopo irriguo in quanto l'uso idropotabile deve avere assoluta priorità. La fornitura idrica per uso irriguo, con costi di allacciamento ed erogazione a carico del richiedente, è da intendersi assolutamente eccezionale e può essere accordata solo laddove vi sia una adeguata garanzia di presenza del servizio per gli usi domestici.

2. Laddove il gestore ritenga di avere una potenzialità idrica che consenta di erogare (quale fornitura di soccorso) il servizio anche agli usi irrigui, che ne fanno richiesta con specifica istanza, individua modalità che permettano di avere il totale controllo della fornitura (in termini di portata ed erogazione nel tempo).

Il gestore può sospendere e/o limitare tempestivamente la fornitura a tutela degli usi domestici.

3. In caso di prelievi saltuari, il gestore potrà individuare un punto di approvvigionamento per ogni area (gruppo di Comuni) presso il quale i richiedenti potranno recarsi per la fornitura tramite loro autobotte. I richiedenti potranno accedere al servizio, previo pagamento, e dovranno dotarsi di stoccaggio idoneo. In tali casi si applica l'allegato 4 punto 7 del presente Regolamento.

4. A discrezione del gestore sono consentiti specifici allacciamenti per uso irriguo, dedicati e dotati di limitatore e telecontrollo (per parzializzazioni e chiusure da remoto da parte del gestore stesso) e con spese di realizzazione a carico del richiedente.

5. Fermo restando che ogni gestore potrà sospendere e/o limitare le suddette forniture in ragione di mantenere il servizio idropotabile (a inderogabile giudizio del gestore), la fornitura per usi irrigui dovrà essere interrotta nel caso di ordinanza sindacale inerente alla limitazione dell'utilizzo dell'acqua (per soli usi umani) relativa al territorio comunale interessato.

# REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

## Art. 43 – Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura - Classificazione degli scarichi

1. In conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, ai fini del presente Regolamento, si considerano:

- DOMESTICI gli scarichi di acque reflue derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- ASSIMILATI AI DOMESTICI gli scarichi di acque reflue che rientrano nei disposti del D.P.R. 227/2011 e dell'art. 101 del D. Lgs. 152/2006 e smi;
- INDUSTRIALI qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività di produzione di beni o di servizi, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 74, comma 1, lett. H;
- ACQUE DI PRIMA PIOGGIA quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante (cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio) qualora provengano dalle attività di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale - D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R.

## Art. 44 – Ammissibilità degli scarichi

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, nell'osservanza del presente regolamento, sono sempre ammessi.
2. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, nell'osservanza del presente Regolamento, sono ammessi, in conformità con la capacità del sistema depurativo e nel rispetto di quanto previsto dal successivo Articolo 46.
3. Ai fini della verifica di conformità con il sistema depurativo, i titolari di attività che generano scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche devono comunicare le caratteristiche del proprio insediamento al Gestore dell'impianto di depurazione, utilizzando le schede da questo predisposte.
4. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi purché autorizzati, acquisito il parere favorevole del Gestore del servizio di depurazione.
5. Per i nuovi scarichi industriali, l'autorizzazione sarà subordinata alla capacità depurativa dell'impianto di depurazione asservito alla fognatura, verificata e certificata dal Gestore, sulla base del seguente ordine di preferenza:
  - a) acque reflue industriali;
  - b) rifiuti costituiti da acque reflue provenienti dallo stesso bacino di utenza dell'impianto di depurazione di cui all'art. 110, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e smi;
  - c) rifiuti costituiti da acque reflue provenienti da un bacino di utenza diverso da quello dell'impianto di depurazione di cui all'art. 110, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e smi.

## **Art. 45 – Prescrizioni per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura**

1. Per l'accettazione degli scarichi è facoltà del gestore prescrivere la realizzazione di vasche di equalizzazione e laminazione - nonché sistemi di pretrattamento - al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate scaricate.
2. Il gestore, esaminata la documentazione presentata dall'utente, verifica la capacità residua del sistema di fognatura e di depurazione in conformità con le disposizioni di legge ed indica prescrizioni inerenti al rispetto di specifiche norme tecniche, nonché l'eventuale inserimento di idonei sistemi di pretrattamento, oltre ai già previsti sistemi di equalizzazione delle portate scaricate.
3. Il gestore potrà inoltre indicare limiti al quantitativo giornaliero degli scarichi in fognatura di acque reflue, fino all'adeguamento del proprio sistema di fognatura e depurazione.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, nel caso di nuovi scarichi, il gestore del servizio di fognatura - qualora siano soggetti diversi - deve dare comunicazione dell'istanza di allacciamento ed acquisire il parere del gestore dell'impianto di depurazione prima dell'esecuzione dei lavori.
5. Gli scarichi assimilati ai domestici in pubblica fognatura devono rispettare i limiti di cui all'allegato 3 della l.r. 13/90 e s.m.i..
6. Nel caso in cui il Gestore valuti di avere un impianto di depurazione con sufficienti capacità residue potrà autorizzare lo scarico in deroga a quanto sopra indicato, con effetti sulla tariffa applicata.
7. È facoltà del Gestore verificare, mediante campionamenti, la qualità dello scarico. A tal fine lo scarico deve essere dotato di idoneo pozzetto di ispezione e consegna.

## **Art. 46 – Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura**

1. Per l'accettazione degli scarichi è facoltà del Gestore indicare la realizzazione di vasche di equalizzazione al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate scaricate, nonché sistemi di pretrattamento.
2. L'accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura è soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni e ai limiti indicati dal Gestore, per i singoli impianti pubblici di depurazione, nel rispetto dell'effettiva capacità depurativa degli impianti.
3. Le attività che scaricano acque reflue industriali in pubblica fognatura sono tenute a realizzare e mantenere in piena efficienza gli impianti di pretrattamento necessari per il raggiungimento dei limiti richiesti in autorizzazione. Ogni intervento su detti impianti dovrà essere valutato e monitorato di concerto con il Gestore. Eventuali situazioni eccezionali di impossibilità tecnica di inserire impianti di pretrattamento saranno valutate dal Gestore. Il fermo di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere preventivamente comunicato al Gestore. Il fermo degli impianti per altri motivi, siano essi anche accidentali, deve essere immediatamente comunicato al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio, al fine di prevenire o contenere eventuali possibilità di inquinamento.
4. Il Gestore accetta gli scarichi nel rispetto della capacità depurativa degli impianti, perseguendo il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico recettore dello scarico del depuratore.
5. Al fine di garantire la capacità di trattamento degli impianti di depurazione e quindi un corretto scarico finale a tutela delle acque dei corpi idrici e per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale, il Gestore

dell'impianto di depurazione potrà proporre dei programmi di scarico in termini volumetrici/qualitativi temporali, per le attività industriali, che consentano un apporto costante sia giornaliero che stagionale.

## **Art. 47 – Prescrizioni particolari per gli scarichi**

1. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue industriali, oltre alle procedure previste per particolari condizioni nel Regolamento Regionale 1/R/2006 (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne), sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di seguito indicate:

- a) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
- b) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva, nonché le farine fossili e gli altri materiali utilizzati quali coadiuvanti nella filtrazione, devono essere raccolti e smaltiti in base alla normativa vigente in materia;
- c) i bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
- d) gli scarichi derivanti da cucine di ospedali, case di cura per anziani, ristoranti, mense e attività similari devono essere dotati di un pretrattamento finalizzato alla separazione di grassi e oli adeguatamente dimensionato e da sedimentatore, tipo Imhoff; in casi particolari, in relazione all'oggettiva difficoltà di realizzazione del sistema di pretrattamento, il Gestore verificherà la possibilità di omettere tale manufatto tenuto altresì conto dell'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione;
- e) gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
- f) i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che diano luogo a scarichi saltuari di olii minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni e dell'avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione;
- g) i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;
- h) i laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l'eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;
- i) gli scarichi provenienti da attività sanitaria, case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, se provenienti da reparti per malattie infettive, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.
- j) lo scarico delle acque di lavaggio dei filtri delle piscine, opportunamente trattate, e del troppo pieno nonché quelle di svuotamento delle piscine, dopo l'arresto della clorazione da almeno 48 ore e debita comunicazione al Gestore di riferimento, è ammesso nella pubblica fognatura, qualora sia impossibile recapitarlo in corpi idrici superficiali o sul suolo, per tramite di una valvola di svuotamento con diametro approvato dal Gestore in funzione della capacità idraulica della rete fognaria.
- k) rispettare i limiti allo scarico in pubblica fognatura indicati dal Gestore dell'impianto di depurazione per i contaminanti emergenti e i "forever chemicals" (i PFAS, le microplastiche e più in generale le sostanze inquinanti eterne).

2. La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, potendosi verificare la necessità che il Gestore determini ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni od attività produttive.

3. La valutazione sull'adeguato dimensionamento e funzionamento degli impianti di pretrattamento e sulle azioni attuate dai titolari di scarichi particolari sarà effettuata dal Gestore in occasione della richiesta di allacciamento/autorizzazione alla pubblica fognatura e/o a seguito del verificarsi di situazioni anomale in

termini di arrivo di reflui al depuratore. Il Gestore è autorizzato a prendere visione dei formulari e dei registri di carico e scarico che comprovino la regolare manutenzione ordinaria dei sistemi di pretrattamento.

4. Per gli scarichi di cui al comma 1, il Gestore potrà imporre l'installazione, a spese del titolare dello scarico, di un campionatore in automatico collaudato e controllato dal Gestore. In caso di ripetute inosservanze il Gestore potrà altresì, previa diffida, procedere alla temporanea sospensione dello scarico sino al ripristino, da parte del titolare, delle condizioni di scarico conformi al presente Regolamento. In caso di inerzia o inadempienza del titolare dello scarico il Gestore potrà chiedere all'Ente competente la revoca dell'autorizzazione.

## **Art. 48 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione – scarichi di acque reflue industriali**

1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono attivare uno scarico nella pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione, prima dell'attivazione dello scarico.

2. La domanda di autorizzazione va inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, nel rispetto dell'Art. 5 del DPR 227/2011 ed ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale previo versamento da parte dell'utente di un corrispettivo a compenso delle spese di istruttoria e controllo di cui all'Allegato IV.

3. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico.

4. L'autorizzazione, rilasciata sotto forma di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) o AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), è valida conformemente alla specifica normativa. A termini dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 227/2011 almeno sei mesi prima della scadenza deve esserne richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente.

5. Il gestore ha la facoltà di rivedere le prescrizioni a seguito di variazioni sostanziali alla capacità di trattamento dell'impianto o in seguito a problematiche dovute allo scarico dell'attività produttiva.

## **Art. 49 – Modificazioni degli scarichi industriali**

1. Per ogni diversa destinazione d'uso dell'insediamento, o in caso di ampliamento o ristrutturazione del medesimo, dovrà essere data comunicazione all'autorità competente al fine dell'aggiornamento, ove necessario, dell'autorizzazione in atto.

2. La variazione nella titolarità dello scarico dovrà essere comunicata al SUAP, per quanto di competenza, entro 30 giorni dalla data della variazione, trasmettendo a tal fine visura camerale aggiornata.

3. La fine di esercizio dell'attività autorizzata dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata o PEC almeno 30 giorni prima della data di cessazione dello scarico.

## **Art. 50 – Scarichi di sostanze pericolose**

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 131 del D. Lgs. 152/06 e smi. Per tali scarichi, contenenti sostanze pericolose, il Gestore può indicare prescrizioni, a carico del titolare degli scarichi, l'installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore per un periodo non inferiore a tre anni. Gli

strumenti devono essere installati a cura e spese del titolare dello scarico. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili per il controllo del Gestore. L'utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.

2. Per l'accettazione degli scarichi di cui al presente articolo, il Gestore stabilisce in aggiunta a quanto indicato nei precedenti articoli:

- un trattamento particolare per gli scarichi parziali contenenti le sostanze pericolose prima della loro confluenza nello scarico generale;
- la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, aventi una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell'arco di 24 ore lavorative, nonché, al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate.

3. Resta salva la facoltà da parte del Gestore di indicare, di volta in volta, idonee prescrizioni aggiuntive.

## **Art. 51 – Impianti di pretrattamento**

1. Il titolare dello scarico è responsabile degli impianti di pretrattamento/depurazione e deve garantire la massima efficienza del manufatto, effettuando le necessarie operazioni di autocontrollo e manutenzione delle parti dello stesso, a proprie spese.

2. Il titolare dello scarico dovrà dare comunicazione immediata al gestore di qualsiasi guasto, intervento manutentivo e/o altri eventi eccezionali che abbiano compromesso la piena funzionalità del manufatto. Il gestore ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio, al fine di prevenire o contenere eventuali possibilità di inquinamento.

3. Il fermo di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere preventivamente comunicato al gestore. Oltre alla comunicazione dovrà essere inviata al Gestore una sintetica nota con la descrizione degli interventi previsti per il ripristino della funzionalità dell'impianto.

4. Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento delle acque reflue industriali da adottare si differenziano in funzione del tipo di fognatura e delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue e vengono valutati in sede di autorizzazione.

5. Per situazioni particolari, ove sia tecnicamente accertata l'impossibilità di collocare manufatti di pretrattamento o vasche di stoccaggio dei reflui, sarà cura del Gestore, sentito l'Ente d'Ambito, valutare eventuali deroghe all'installazione di detti manufatti. La valutazione di concedere eventuale deroga sarà funzionale alla reale capacità depurativa dell'impianto e al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico.

## **Art. 52 – Controllo degli scarichi**

1. Il gestore esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini tariffari.

2. Il gestore è autorizzato in qualunque momento ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

3. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo, per accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire apposito documento rilasciato dal gestore. Devono altresì chiedere l'assistenza del responsabile degli scarichi dell'insediamento o di persona da esso incaricata, per poter accedere al pozzetto di ispezione.

4. L'utente, al momento della presentazione della domanda di allacciamento o di autorizzazione ovvero in caso di modificate condizioni dell'allacciamento/autorizzazione in essere, deve adeguatamente informare gli operatori del gestore circa i rischi presenti sul sito dell'attività produttiva e relativi alle diverse fasi di lavorazione.

5. L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi di controllo, fermo restando l'obbligo di osservare le norme sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali (come disciplinato dalla Rettifica del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati) e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dalla riservatezza d'ufficio, possono essere archiviate in data-base (numerici, cartografici, fotografici ecc.), elaborate e all'occorrenza divulgate quando trattasi di dati ambientali da/per soggetti autorizzati (EGA, gestore, Organi di controllo) ed esclusivamente per le finalità istituzionali.

## **Art. 53 – Modalità di controllo degli scarichi industriali**

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento il Gestore è autorizzato ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, tramite personale incaricato che dovrà qualificarsi mediante apposito tesserino di riconoscimento.

2. Ai sensi dell'Art. 128, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, detto personale provvede al controllo degli insediamenti allacciati alla fognatura pubblica sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per il compimento di accertamenti in materia tariffaria, e per la verifica quali-quantitativa degli scarichi, allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità posti dalle autorizzazioni rilasciate e dalla normativa in essere.

3. Quali tecnici aziendali addetti ai controlli sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento, alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e del presente Regolamento.

4. I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell'insediamento tramite un prelievo. Tale prelievo sarà suddiviso in due campioni sigillati, uno dei quali verrà consegnato all'utente. L'analisi del campione deve essere effettuata secondo le metodiche di legge.

5. Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa all'avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi. Qualora il controllo sia compiuto ai soli fini gestionali, il prelievo potrà consistere in un campione anche non sigillato. Nel caso di prelievi a fini tariffari, gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dell'insediamento interessato.

6. Di tutte le operazioni effettuate sarà redatto apposito verbale da consegnare, in copia, al titolare dello scarico. Contestualmente a tale consegna verrà comunicata la data, il luogo e l'ora dell'esecuzione dell'analisi, affinché il titolare dello scarico possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.

## **Art. 54 – Puntii di controllo - Installazione di strumenti di misura e controllo**

1. Prima del recapito in fognatura, le acque reflue industriali devono essere condotte a un pozzetto di ispezione, idoneo per il prelievo di campioni e la misurazione dello scarico, in un luogo sempre accessibile dal Gestore per l'attività di controllo visivo e per i campionamenti.
2. Resta salva la facoltà del Gestore di indicare l'installazione di ulteriori pozzetti di ispezione o quant'altro necessario al prelievo di campioni rappresentativi dell'omogeneità degli scarichi o per consentire la misurazione e il controllo quali-quantitativo degli scarichi provenienti dal processo produttivo e/o delle acque di raffreddamento.
3. Gli scarichi industriali, con volumi scaricati superiori a 3.000 mc/anno o volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/giorno, devono essere dotati di un misuratore di portata.
4. Il misuratore di portata è installato a cura e spese dell'Utente e sotto la sorveglianza del Gestore. Il Gestore provvederà ad approvare la tipologia del misuratore e ad apporre adeguati sigilli. Al Gestore è garantito l'accesso in qualunque ora e giorno dell'anno per l'attività di controllo.
5. Nel periodo di mancata registrazione degli scarichi è conteggiato all'Utente il volume medio riscontrato nei periodi precedenti.
6. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e scaricano nella pubblica fognatura senza misuratore di portata, sono tenuti all'installazione ed al buon mantenimento di strumenti di misura delle acque prelevate che hanno per recapito la pubblica fognatura. I misuratori sui pozzi devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di accordi con il gestore, che ne verifica l'idoneità tecnica e procede all'apposizione del sigillo di controllo.
7. Il gestore, anche in assenza di specifica prescrizione, potrà installare, a propria cura e spese, un campionatore in automatico per il controllo della qualità delle acque scaricate.

## **Art. 55 – Controllo delle portate scaricate in fognatura**

1. Per gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e scaricano nella pubblica fognatura, i corrispettivi, per i servizi di fognatura e depurazione, sono calcolati sulla base del volume delle acque prelevate, misurato tramite apposito apparecchio. Le letture del misuratore dovranno essere comunicate al gestore nella denuncia annuale, da effettuarsi entro il 31 marzo. È facoltà del gestore effettuare dei controlli.
2. A tal fine gli utenti sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura delle acque prelevate che hanno per recapito la pubblica fognatura, effettuando periodicamente ed a proprie spese la manutenzione necessaria, segnalando tempestivamente al gestore guasti e blocchi, senza rimuovere il sigillo di controllo.
3. I misuratori devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di accordi con il gestore, che verifica l'idoneità tecnica dell'impianto e dell'apparecchio proposto e procede poi all'apposizione del sigillo di controllo.
4. In caso di guasto, gli interessati devono darne tempestiva comunicazione al gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, è conteggiato all'utente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.
5. Per le utenze domestiche o a queste assimilate, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata e scaricata in fognatura.
6. Per le utenze industriali il volume da considerare è quello rilevato dall'apposito misuratore sullo scarico. In mancanza di apposito misuratore si considera, come per le utenze domestiche, un volume pari al cento

per cento del volume di acqua fornita a cui si aggiunge quella prelevata da pozzi privati e scaricata in fognatura.

7. Il gestore esercita le funzioni di vigilanza e controllo verificando l' idoneità tecnica del misuratore sullo scarico ed operando i controlli per rilevare la qualità dello scarico in pubblica fognatura.

## **Art. 56 – Scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi**

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente Articolo, non è consentito lo scarico in rete fognaria pubblica di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi.

2. Lo scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza - resi necessari da motivi contingibili ed urgenti di tutela della salute umana - può essere ammesso, previa verifica, da parte del gestore dell'impianto pubblico di depurazione, della compatibilità con i processi depurativi adottati dagli impianti di trattamento dei reflui urbani e con il regolare funzionamento delle reti. In tal caso lo scarico sarà ammesso per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica e sarà comunque vincolato alla stipula di apposito contratto.

3. All'interno degli insediamenti dai quali origina lo scarico, la raccolta e la misura delle acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza di siti contaminati deve essere effettuata separatamente dagli altri scarichi. È comunque vietato diluire con acque derivanti dalle operazioni di cui sopra gli altri scarichi di acque reflue industriali, qualora presenti.

4. Qualora ammesso lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi è soggetto al pagamento della tariffa di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue.

5. La tariffa è applicata sul volume effettivamente scaricato. La tariffa è commisurata alla qualità dello scarico, come risultante dai controlli effettuati dal Gestore dell'impianto pubblico di depurazione.

## **Art. 57 – Divieto di diluizione degli scarichi**

1. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i, i valori limite di emissione previsti dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

2. Il Gestore può indicare che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

## **Art. 58 – Acque meteoriche**

1. In termini generali e soprattutto con riferimento alle nuove edificazioni, le acque meteoriche non devono essere convogliate verso la pubblica fognatura al fine di prevenire malfunzionamenti e sovrappressioni nella rete fognaria esistente.

2. Deve essere privilegiato il reimpiego delle acque meteoriche per usi comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, ecc.) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi naturali lenti, negli spazi verdi.

3. Si indicano i seguenti principi:

- occorre effettuare la verifica dell'invarianza idraulica (ovvero la portata massima complessiva in fognatura non deve essere incrementata) nel caso di aree di nuovo impianto, di completamento e di trasformazione;
- occorre prevedere soluzioni permeabili e/o semipermeabili nella realizzazione dei parcheggi sia pubblici che privati.

4. Solo in caso di assenza di soluzioni tecniche alternative allo scarico, si ritiene possibile l'immissione di tali acque di pioggia in fognatura previa realizzazione, a carico dell'Utente, di adeguate vasche di accumulo e laminazione che consentano il graduale rilascio in fognatura dei deflussi, in particolare durante gli eventi piovosi di forte intensità, condividendo gli aspetti tecnici delle soluzioni previste con il gestore.

## **Art. 59 – Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne**

1. Le acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne sono disciplinate dal Regolamento Regionale 1/R/2006, successivamente modificato ed integrato dal Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 7/R del 02/08/2006.

2. Qualora tali immissioni recapitino in reti fognarie di pertinenza del Servizio Idrico Integrato, i piani di prevenzione e di gestione sono presentati al gestore e da questo approvati. Le immissioni sono soggette al controllo ed alla fatturazione da parte del gestore. L'approvazione dei piani di prevenzione e gestione è soggetta alle spese di istruttoria.

## **Art. 60 – Sversamenti accidentali**

1. Il titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie, prevedendo altresì opportune opere o manufatti, per evitare sversamenti accidentali in fognatura, nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo.

2. Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, è tenuto a dare tempestiva comunicazione, anche telefonica seguita da comunicazione scritta, al gestore, al fine della adozione tempestiva degli eventuali provvedimenti utili per limitare i danni ambientali. Il gestore adotterà ogni forma di rivalsa nei confronti del responsabile dello sversamento accidentale in fognatura.

3. I soggetti responsabili dello sversamento sono tenuti a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente, dal Gestore.

4. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti ed il gestore devono, tempestivamente, dare comunicazione alla Provincia, all'ARPA, al Comune coinvolto ed all'Ente di Gestione dell'Ambito.

5. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si deve provvedere a dare debita comunicazione direttamente all'Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio.

6. Il soggetto responsabile dello scarico anomalo - a pena di sospensione/revoca dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura - è tenuto a provvedere a sostenere integralmente i costi della gestione straordinaria dell'impianto di depurazione pubblico dovuti allo sversamento anomalo, giustificati e rendicontati dal gestore.

## Art. 61 – Scarichi vietati

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per le persone, per la salute pubblica, per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo dell'impianto pubblico di depurazione.

2. A titolo esemplificativo, si trascrive di seguito un elenco non esaustivo di sostanze delle quali è vietato lo scarico in pubblica fognatura:

a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide o solide, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;

b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;

c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;

d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell'impianto pubblico di depurazione;

e) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;

f) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera e);

g) reflui aventi caratteristiche tali da causare incrostazioni dannose alle strutture e, comunque, contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;

h) ogni sostanza classificabile come rifiuto ai sensi della vigente normativa (es. quali farine fossili esauste, ecc ...);

i) spurghi di fognature private;

j) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;

k) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente;

l) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione;

m) ogni sostanza classificabile come rifiuto, ai sensi della normativa vigente, anche se sminuzzata a mezzo di trituratore domestico o industriale;

n) contaminanti emergenti e "forever chemicals" (i PFAS, le microplastiche e più in generale le sostanze inquinanti eterne) oltre i limiti allo scarico in pubblica fognatura consentiti dal Gestore dell'impianto di depurazione.

3. Sono vietati gli scarichi che non rispettano i limiti di accettabilità prescritti.

4. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge, l'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi del Codice civile.

## **Art. 62 – Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura**

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche nuove ed esistenti sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Ai fini del comma precedente si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 13/90 e smi. Quindi tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorità competente al controllo, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti.

3. In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, il Gestore potrà chiedere al Sindaco di far rispettare gli obblighi del presente articolo con apposita ordinanza.

4. L'utente potrà chiedere all'Autorità competente (il Comune per gli scarichi domestici) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico fuori fognatura ed eventuali deroghe anche temporanee; a quanto riportato nei commi precedenti; nei casi di comprovate difficoltà tecniche, quali attraversamenti di ferrovie, autostrade, fiumi, torrenti, ecc. od altri comprovati motivi. Il Comune/Autorità si esprimerà dopo aver sentito l'EGA ed il gestore interessato.

5. I proprietari degli immobili situati nella zona interessata dall'entrata in funzione della pubblica fognatura, dovranno, entro sei mesi, provvedere ad allacciarsi. Dovranno altresì provvedere, laddove gli impianti di trattamento privati, precedentemente utilizzati, siano ubicati su suolo pubblico, allo spurgo, disinfezione e dismissione mediante riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi neri e delle fosse biologiche in precedenza utilizzate.

## **Art. 63 – Separazione degli scarichi**

1. Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature, di separare le acque reflue (nere) da quelle meteoriche (bianche), che non dovranno essere più convogliate nella fognatura nera.

2. Tale obbligo riguarda altresì tutti gli insediamenti esistenti, nel caso in cui il Gestore provveda a separare la preesistente rete fognaria a sistema misto.

3. Nelle zone servite da fognatura separata, gli impianti di raccolta delle acque meteoriche, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali devono essere del tutto indipendenti tra loro, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del gestore, dovute all'accertata impossibilità tecnica di effettuare la separazione.

## **Art. 64 – Pozzetto di consegna ed allacciamento alla pubblica fognatura**

1. Il pozzetto di consegna - contenente sifone e braga di ispezione - deve essere collocato al limite della proprietà pubblico/privata (in proprietà pubblica o privata a seguito di valutazione, da parte di tecnici del Gestore, circa la miglior collocazione). Se posizionato su proprietà pubblica, la realizzazione del pozzetto è in capo al Gestore, con oneri a carico dell'utente. Se posizionato su proprietà privata, il pozzetto di consegna è realizzato dall'utente e deve essere sempre accessibile al gestore dal lato pubblico; il gestore fornirà opportune indicazioni all'Utente ed effettuerà opportuna verifica sul corretto posizionamento, anche altimetrico, del pozzetto di consegna al fine di poter realizzare correttamente l'allacciamento.

2. Nel caso in cui il collettore passi in proprietà privata, il pozzetto è collocato in posizione immediatamente adiacente al collettore fognario stesso.

3. Il sifone con tappo di ispezione posto all'interno del POZZETTO costituisce il punto in cui avviene la consegna delle acque reflue da parte dell'Utente. Per gli allacciamenti normalizzati: a monte del sifone, fino agli apparecchi di scarico privati, la competenza e la manutenzione straordinaria spettano all'utente; a valle (sifone compreso), fino al collettore principale, la competenza e la manutenzione straordinaria spettano al gestore. Per la manutenzione ordinaria, si richiama l'art. 9, co. 5 del presente Regolamento.

4. La segnalazione del malfunzionamento dell'allacciamento fognario è in capo all'utente.

5. Il gestore potrà indicare all'utente la necessità di continuità di funzionamento degli impianti di pretrattamento laddove lo ritenga necessario per esigenze tecniche.

4. La posa di apparati anti-rigurgito potrà essere prescritta dal gestore sulle canalizzazioni interne (a cura e spese dell'utente a protezione dell'impianto interno) valutando situazioni di potenziale rigurgito.

## **Art. 65 – Norme particolari per l'allacciamento alla pubblica fognatura**

1. Nella costruzione delle canalizzazioni interraste all'interno delle aree private devono essere adottate tutte le migliori tecniche per ottenere la perfetta impermeabilità alla penetrazione di acqua dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell'ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura.

2. Tutte le opere dovranno, in ogni caso, essere realizzate secondo le regole della buona tecnica e osservando le prescrizioni generali impartite dal gestore. Devono essere previste le sifonature dei singoli apparecchi installati; ed anche i condotti di ventilazione.

## **Art. 66 – Scarichi posti a quota inferiore della sede stradale**

1. La rete di fognatura pubblica è predisposta per ricevere le acque nere dei fabbricati che si trovino a quota non inferiore a m. 0,50 dal piano stradale (ai sensi del DPCM 04/03/1996, allegato 1, articolo 1 comma 8.3.3). Il gestore non assume alcuna responsabilità in caso d'interruzione del servizio dovuta a forza maggiore o eventi imprevedibili; non è altresì ritenuto responsabile per danni da allagamento o rigurgito dovuti ad eventi meteorologici eccezionali o a cause oggettivamente non ascrivibili al medesimo.

2. Gli apparecchi di scarico collegati alla canalizzazione interna devono avere la bocca ad un livello superiore all'estradosso del condotto di fognatura.

3. Qualora la conformazione del fabbricato e la quota del collettore della pubblica rete fognaria non consentano, totalmente o parzialmente, lo scarico a gravità delle acque nel condotto di fognatura, l'utente dovrà predisporre, conformemente alle norme della buona tecnica, un idoneo sistema di sollevamento.

4. La condotta di mandata di impianti di sollevamento deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione del collettore fognario pubblico.

5. L'immissione nella fognatura pubblica, salvo casi specifici, deve sempre avvenire per gravità. Pertanto, dovrà essere predisposto un pozzetto di consegna che operi la disconnessione del fluido in pressione.

## **Art. 67 – Scarichi provvisori**

1. Il Gestore può autorizzare l'allacciamento provvisorio dello scarico a servizio del cantiere di fabbricati nuovi, in costruzione o da ristrutturare, con l'impiego di condotti che saranno utilizzati successivamente a

servizio definitivo del fabbricato. Gli scarichi da convogliare dovranno provenire esclusivamente dai servizi igienici del cantiere.

2. I cantieri edili dovranno assumere tutte le misure al fine di evitare lo sversamento nelle canalizzazioni pubbliche di materiali da costruzione o acque torbide, sabbiose o contenenti resti di cemento. Il Gestore può far effettuare, a spese della proprietà, un controllo delle canalizzazioni pubbliche e prescrivere dei lavori di ripristino.

3. Eventuali scarichi di acque reflue domestiche di carattere saltuario e temporaneo quali, a titolo di esempio, quelle provenienti da veicoli dei luna-park, servizi igienici di fiere e mercati, ecc., potranno essere ammessi nei pozzetti della pubblica rete fognaria, tramite apposite condotte mobili, previa specifica richiesta e nelle modalità stabilite dal Gestore stesso.

4. Nel caso di allacciamenti di scarichi fognari di un'area camper attrezzata occorre che il soggetto proponente/gestore dell'area provveda a realizzare un pozzetto di raccolta ed equalizzazione (di almeno 1 mc) ed un degrassatore. Prima dell'immissione in fognatura i reflui saranno convogliati in un pozzetto di calma, posizionato a valle del degrassatore, ispezionabile (anche per controlli sulla qualità dello scarico), dal quale a gravità confluiranno in fognatura.

il punto di delimitazione della competenza/responsabilità per interventi di manutenzione è il pozzetto di campionamento. Eventuali indicazioni tecniche di approfondimento saranno fornite dal gestore in relazione alla situazione locale.

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei reflui riversati in fognatura, salvo diverse richieste dell'Utente che (in tal caso) si fa carico economicamente dell'installazione di apposito misuratore, si farà riferimento ai consumi del misuratore acquedotto della stessa area camper applicando le tariffe previste per acquedotto, fognatura e depurazione.

## **Art. 68 – Applicazione della tariffa**

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura è dovuta dagli utenti allacciati alla fognatura.

2. La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti allacciati alla pubblica fognatura con terminale di scarico collegato ad impianto di depurazione.

3. Gli scarichi industriali sono assoggettati alla tariffa, sulla base della quantità e della qualità delle acque scaricate, ai sensi delle disposizioni dell'Autorità nazionale ARERA.

## **Art. 69 – Fughe accidentali di acqua dovute a guasti e rotture sull'impianto interno dell'Utente – Fatturazione degli importi di fognatura e depurazione.**

1. Si richiama quanto previsto nell'Articolo 22 inerente alle modalità da adottarsi nel caso di fughe accidentali di acqua dovute a guasti e rotture sull'impianto interno dell'utente.

# NORME FINALI

## Art. 70 – Sistema Sanzionatorio e penalità

1. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge o contenute nel presente Regolamento si applica il sistema sanzionatorio previsto dalle vigenti normative.
2. Le violazioni possono essere accertate e contestate dagli Enti preposti al controllo e dal personale del gestore. L'applicazione delle sanzioni suddette non pregiudica l'eventuale procedimento penale o civile a carico del contravventore.
3. Le sanzioni saranno erogate, introitate e destinate dal gestore, ai sensi dell'articolo 58 della L. R. 44/2000 e s.m.i., saranno utilizzate per il miglioramento degli impianti di depurazione.
4. Agli utenti di scarichi in pubblica fognatura di acque domestiche, ad esclusione di quelli che provengono esclusivamente da insediamenti di tipo abitativo residenziale e/o da servizi igienici, che non rispettino le prescrizioni cui all'Articolo 45, 46 e 47 del presente Regolamento, il Gestore può applicare una penale, variabile da euro 1.000 ad euro 5.000, in relazione alla gravità dello scarico anomalo in fognatura.
5. Per gli scarichi industriali si applicano, altresì, le penali tariffarie previste da ARERA (TICSI - testo integrato dei corrispettivi dei servizi idrici, Allegato A alla deliberazione n. 665/2017/R/IDR e s.m.i., art.22).
6. in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il gestore procede, secondo la gravità dell'infrazione:
  - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente".
7. È possibile la sospensione dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali, oltre che per situazioni di reiterati superamenti dei limiti di scarico, anche nei casi di morosità dell'utente, previo sollecito scritto. Se l'utente non provvede al pagamento entro 6 mesi dalla scadenza della bolletta, al fine di rendere disponibile la quota di impianto dedicata all'utente per altri reflui da trattare, il gestore potrà richiedere la revoca dell'autorizzazione.
8. Durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione allo scarico e/o a seguito della revoca, non devono essere effettuati scarichi di acque reflue nella rete fognaria, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di legge.
9. L'autorizzazione decade di diritto in caso di cessazione dello scarico e/o dell'attività dell'insediamento produttivo.

## Art. 71 – Reclami

1. Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Ogni comunicazione degli utenti al gestore, deve essere inoltrata in forma scritta, per posta, posta elettronica o presentata direttamente presso le sedi territoriali. Ogni altro tipo di comunicazione (es. anche telefonica al personale del gestore) rimane priva di qualsiasi valore probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate dall'utente.

3. Il gestore è tenuto ad indicare il riferimento organizzativo incaricato di fornire eventuali chiarimenti.
4. Nel caso in cui non sia possibile estinguere il reclamo, il gestore fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando in particolare i recapiti dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente istituito da ARERA e le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il gestore si impegna a partecipare per l'esperienza del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte dell'utente finale e la cui procedura sia gratuita.

## **Art. 72 – Variazioni del Regolamento**

1. Il Gestore e le Associazioni dei Consumatori e di Categoria hanno facoltà di proporre all'Ente di Governo d'Ambito, modifiche al presente Regolamento che potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e generale.
2. Ogni variazione al presente Regolamento è deliberata dall'Ente di Governo d'Ambito, per l'approvazione definitiva ed il Gestore dovrà darne comunicazione all'Utente.

## **Art. 75 – Disposizioni finali**

1. Il gestore garantisce che il trattamento dei dati personali forniti, ovvero acquisiti, nell'ambito della propria attività sono gestiti sulla base della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Il gestore ha l'obbligo di rispettare e far rispettare il presente Regolamento.
3. Contestualmente alla stipula del contratto, all'utente è fornita indicazione dove poter consultare il Regolamento d'Utenza e la Carta del Servizio. L'utente potrà richiedere, al Gestore, la copia cartacea.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, le norme e gli usi vigenti. Eventuali successive disposizioni dell'Autorità rispetto all'approvazione del presente Regolamento ne costituiscono integrazione ed adeguamento automatico.
5. Ogni comunicazione degli utenti al gestore può essere inoltrata, in forma scritta, per posta, per via telefonica o telematica o presso gli sportelli.
6. Il gestore non assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra gli utenti e altri soggetti terzi.
7. Sono fatti salvi i diritti degli utenti stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di discordanze tra Regolamento e Carta del Servizio prevale quanto previsto nella Carta del Servizio Idrico Integrato e comunque prevalgono le disposizioni dell'Autorità nazionale ARERA.
8. Gli indennizzi automatici che la regolazione dell'Autorità riconosce all'utente sono esplicitati nella Carta del Servizio.
9. Le prestazioni che il gestore fornisce all'utente, se non previste nel tariffario allegato al presente Regolamento, saranno fatturate secondo le tariffe previste dal gestore.
10. L'Ente di Governo dell'Ambito è garante nei confronti degli utenti dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento a carico del gestore. Gli uffici dell'Ente d'Ambito sono a disposizione degli utenti per la segnalazione di qualsivoglia malfunzionamento nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato.


## ALLEGATI:

1. Schemi di allacciamento (acquedotto e fognatura)
2. Tariffe per nuovi allacciamenti e spostamenti
3. Tipologie d'Uso
4. Tariffe prestazioni varie

# SCHEMI DI ALLACCIAMENTO

## ACQUEDOTTO

### ALLACCIAMENTO TIPO



L'impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al misuratore da cui parte l'impianto interno che dovrà comunque essere realizzato come da schema.


In caso di allacciamenti multipli ci saranno più installazioni (come da schema) nello stesso pozzetto, o nicchia, che dovrà pertanto essere di adeguate dimensioni.

Il misuratore deve essere collocato al limite della proprietà privata, da installare in proprietà pubblica o privata in relazione alla miglior collocazione tecnica ed accessibilità degli addetti del Gestore per le operazioni di lettura del misuratore e controllo. Qualora il misuratore diventi inaccessibile per cause imputabili all'Utente saranno a suo carico i costi di ripristino dell'accessibilità.

# SCHEMI DI ALLACCIAMENTO

## ACQUEDOTTO

### ALLACCIAMENTO CON PRESA ANTINCENDIO




L'impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al misuratore da cui parte l'impianto interno che dovrà comunque essere realizzato come da schema.

In caso di allacciamenti multipli ci saranno più installazioni (come da schema) nello stesso pozzetto, o nicchia, che dovrà pertanto essere di adeguate dimensioni.

# SCHEMI DI ALLACCIAMENTO

## ACQUEDOTTO

### ALLACCIAMENTO TIPO IN NICCHIA



Indicativamente le dimensioni della nicchia sono le seguenti: larghezza cm 60, profondità cm 40 ed altezza cm 60. In ogni caso, prima di realizzare i lavori, l'Utente deve sentire il Gestore per realizzare la nicchia di adeguate dimensioni.


L'impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al misuratore da cui parte l'impianto interno che dovrà comunque essere realizzato come da schema.

In caso di allacciamenti multipli ci saranno più installazioni (come da schema) nello stesso pozzetto, o nicchia, che dovrà pertanto essere di adeguate dimensioni.

# SCHEMI DI ALLACCIAMENTO

## FOGNATURA

### ALLACCIAMENTO TIPO



L'impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al sifone con tappo di ispezione (compreso) posto all'interno del POZZETTO DI CONSEGNA da cui parte l'impianto interno.


Il pozzetto di consegna deve essere collocato al limite della proprietà privata, da installare in proprietà pubblica o privata in relazione alla miglior collocazione tecnica valutata dagli addetti del Gestore per le operazioni di manutenzione e controllo.

# SCHEMI DI ALLACCIAMENTO

## FOGNATURA

### ALLACCIAMENTO TIPO CON INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Schema 1: SCHEMA TIPO DI ALLACCIAMENTO A FOGNATURA SEPARATA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					ALL/2	
TARIFFE PER ALLACCIAMENTI NUOVI E SPOSTAMENTI PRESA						
<b>SERVIZIO ACQUEDOTTO</b>						
PREZZO PRESA	STERRATO					
	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"
DIRITTO FISSO per contatore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESA DA 0 A 5 MT	690,00	710,00	740,00	760,00	810,00	900,00
<b>TOTALE PRESA SINO A 5 MT</b>	<b>690,00</b>	<b>710,00</b>	<b>740,00</b>	<b>760,00</b>	<b>810,00</b>	<b>900,00</b>
DEMOLIZIONE PRESA	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
<b>SUPPLEMENTI E VARIE</b>						
RIPRISTINI						
- per ogni mq in più	-	-	-	-	-	-
- su prescrizione dell'ente proprietario della strada						
- tappeto e fresatura						
PER EVENTUALI SPESE ISTRUTTORIE A FORFAIT (per ogni pratica)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
- Provincia, A.N.A.S., altri Enti Locali						
SUPPL. MENSOLA/caduna	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
- oltre la prima						
SUPPL. OLTRE I 5 MT/per mt	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
- scavo						
- reinterro						
SUPPL. POZZETTO CONTAT.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- formato standard						
- oltre il primo						
<b>NOTE:</b>	EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI DOVUTI A PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ENTI O SOGGETTI TERZI DOVRANNO ESSERE SPECIFICATI NEL PREVENTIVO					

## TARIFE PER ALLACCIAMENTI NUOVI E SPOSTAMENTI PRESA

## SERVIZIO ACQUEDOTTO

PREZZO PRESA	ASFALTO-PORFIDO-ACCIOTOLATO					
	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"
DIRITTO FISSO per contatore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESA DA 0 A 5 MT	900,00	920,00	940,00	970,00	1020,00	1250,00
<b>TOTALE PRESA SINO A 5 MT</b> (compreso ripristini asfalto con fresatura e tappetino sino a 5 mq. ca)	<b>900,00</b>	<b>920,00</b>	<b>940,00</b>	<b>970,00</b>	<b>1020,00</b>	<b>1250,00</b>
DEMOLIZIONE PRESA	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
<b>SUPPLEMENTI E VARIE</b>						
RIPRISTINI - per ogni mq in più - su prescrizione dell'ente proprietario della strada - tappeto e fresatura	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
PER EVENTUALI SPESE ISTRUTTORIE A FORFAIT (per ogni pratica) - Provincia, A.N.A.S., altri Enti Locali	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
SUPPL. MENSOLA/caduna - oltre la prima	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
SUPPL. OLTRE I 5 MT/per mt - scavo e reinterro - materiale arido e binder - tappeto	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
SUPPL. POZZETTO CONTAT. - formato standard - oltre il primo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

**NOTE:** EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI DOVUTI A PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ENTI O SOGGETTI TERZI DOVRANNO ESSERE SPECIFICATI NEL PREVENTIVO

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

TARIFE PER ALLACCIAMENTI

**ALL/2****SERVIZIO FOGNATURA**

<b>PREZZO PRESA</b> uso domestico e assimilati	<b>STERRATO</b>	<b>ASFALTO - PORFIDO ACCIOTOLATO</b>
DIRITTO FISSO PER ALLACCIAMENTO	0,00	0,00
PRESA DA 0 A 5 MT (sino a 5 mq)	800,00	1000,00
<b>TOTALE ALLACCIAMENTO</b>	<b>800,00</b>	<b>1000,00</b>
<b>SUPPLEMENTI E VARIE</b>		
RIPRISTINI - per ogni mq in più - su prescrizione dell'ente proprietario della strada - tappeto e fresatura	-----	25,00
PER EVENTUALI SPESE ISTRUTTORIE A FORFAIT (per ogni pratica) - Provincia, A.N.A.S., altri Enti Locali	150,00	150,00
SUPPL. OLTRE I 5 MT/per mt - scavo - reinterro - materiale arido e binder	80,00	110,00

# T I P O L O G I E   D I   U T E N Z A

<b>Tipologia</b>	<b>Sottotipologia</b>	<b>Fasce</b>
<i>Domestico</i>	Uso domestico residente	5 Fasce con agevolata
	Uso domestico non residente	4 Fasce (no agevolata)
	Uso condominiale	
<i>Industriale</i>		4 Fasce
<i>Artigianale/Commerciale</i>		4 Fasce
<i>Agricolo/Zootecnico</i>	Agricolo	4 Fasce
	Zootecnico	1 Fascia
<i>Uso pubblico non disalimentabile</i>	Comunali	1 Fascia
	Altri	4 Fasce
	Bocche antincendio	1 Fascia
<i>Uso pubblico disalimentabile</i>		4 Fasce
<i>Altri usi</i>		4 Fasce

## TARIFFE PRESTAZIONI VARIE

1.	COSTI DI PREVENTIVAZIONE E SOPRALLUOGO	€ 60,00
2.	SOPRALLUOGO E/O INTERVENTO IN SEGUITO A CHIAMATA DELL'UTENTE (l'importo viene corrisposto dall'utente solo nel caso in cui l'inconveniente non sia riconducibile alla rete idrica pubblica) - intervento di apertura/chiusura presa - controllo lettura contatore - riattivazione con solo apertura presa - intervento di mancata installazione del contatore per cause imputabili all'utente - verifica del livello di pressione risultato nella norma - verifica del misuratore da parte di tecnici del gestore su richiesta dell'utente - uscita del tecnico per recuperare la copia del contratto sottoscritto dall'utente già sollecitata dal gestore e non trasmessa dall'utente	€ 60,00
3.	RIMBORSO SPESE SOLLECITO E PER COSTITUZIONE IN MORA PER TUTTE LE TIPOLOGIE D'UTENZA	costi sostenuti dal Gestore per la spedizione
4.	PER OGNI INTERVENTO DEL TECNICO PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI: - sospensione (chiusura presa) - ripristino (apertura presa) - disattivazione (rimozione contatore) - disattivazione (rimozione contatore) - riattivazione (installazione contatore e nuovo contratto)	€ 60,00     spese di cui al punto 9
5.	INSTALLAZIONE E RIMOZIONE COLONNINA PER ALLACCIAMENTO FORFETTARIO	€ 60,00
6.	COSTI VERIFICA CONTATORE (comprensivi i costi di sostituzione del contatore) da corrispondere solo se l'esito della verifica attesta che l'errore di misurazione rientra nei limiti tollerati dalle disposizioni di legge (costi comprensivi dei costi Ente Verificatore) - senza smontaggio/apertura contatore da parte di operatori dell'Ente verificatore Euro 190 per Qn 1,5/3,5 (Q <sub>3</sub> 2,5/6,3) + costo vivo contatore Euro 250 per Qn 5/10 (Q <sub>3</sub> 10/16) + costo vivo contatore Euro 310 per Qn 15 (Q <sub>3</sub> 25) + costo vivo contatore (per Qn e Q <sub>3</sub> si intendono, rispettivamente, la portata nominale e permanente del contatore indicata sul quadrante dello stesso) - addizionale ai suddetti costi per smontaggio/apertura contatore da parte di operatori dell'Ente verificatore Euro 100,00	
7.	A - FORNITURA DI ACQUA POTABILE MEDIANTE AUTOBOTTE AZIENDALE (solo per i comuni appartenenti all'ATO 5)	€ 120,00 a prelievo + € 1,50/km
	B - FORNITURA DI ACQUA POTABILE MEDIANTE AUTOBOTTE PRIVATA (prelievo alla fonte)	€ 70,00 a prelievo
8.	SOSTITUZIONE CONTATORE DANNEGGIATO PER NEGLIGENZA DELL'UTENTE Euro 70,00 + costo vivo contatore	

**TARIFFE PRESTAZIONI VARIE**

9.	<b>SPESE CONTRATTUALI</b>	
	- spese di scrittura	€ 13,00
	- deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali	come da indicazioni ARERA
	- posa contatore per attivazione nuova utenza	€ 50,00
	- bolli	in vigore all'atto della stipula del contratto
10.	<b>INTERVENTI SPECIFICI RICHIESTI DALL'UTENTE</b>	
	- costi per controlli impianti di acquedotto e fognatura (es. videoispezioni, utilizzo di traccianti, ricerca fughe, ecc...) richiesti dall'utente e riguardanti problematiche non di responsabilità del gestore	
	- diritto di chiamata Euro	€ 50,00
	- costo orario ad operatore comprensivo dell'utilizzo di attrezzatura e materiali (rimborso per massimo di due operatori)	Euro/ora 35,00
	- costo specifico ad operatore per attività di videoispezione fognature con l'utilizzo di telecamera (rimborso massimo di due operatori)	Euro/ora 55,00
	Qualora la problematica (perdite, infiltrazioni ...) sia causata dagli impianti del servizio idrico integrato di competenza del gestore, l'utente non deve pagare nulla	
11.	<b>SPESE ISTRUTTORIE PARERE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	
	spese istruttorie per rilascio parere legato all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle attività produttive (comprensivo di eventuali sopralluoghi e verifiche)	€ 150,00
12.	<b>SPESE ISTRUTTORIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	
	spese istruttorie per rilascio parere inerente la realizzazione di opere di urbanizzazione, a carico del soggetto privato proponente l'intervento (comprensivo di sopralluoghi e collaudi)	€ 150,00
13.	<b>DIRITTO DI CHIAMATA PER ROTTURE IMPIANTI PUBBLICI</b>	
	causate da terzi	€ 150,00
14.	<b>COSTI SOSTENUTI DAL GESTORE PER LA LIMITAZIONE DELLA FORNITURA COMPRESIVI DEL COSTO DEL LIMITATORE (*)</b>	
	- inserimento limitatore	€ 70,00
	- rimozione limitatore	€ 60,00

(\*) I costi saranno a carico del Gestore nei casi di cui all'Art. 31 comma 3 con riferimento agli Utenti domestici residenti

Gli importi riportati nel presente Regolamento sono al netto di IVA.

L'Ente d'Ambito è a disposizione degli utenti ai seguenti numeri:



*Ente di Governo dell'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato*

Sede c/o Provincia di Asti;  
Uffici in Via Antica Zecca n. 3 – 14100 ASTI  
Tel 0141-236.292; 0141-236.293  
e- mail [infoato5asti@legalmail.it](mailto:infoato5asti@legalmail.it)  
[www.ato5astigiano.it](http://www.ato5astigiano.it)

I Gestori che erogano il servizio, raggruppati nella Società Consortile Servizi Idrici Astigiano Monferrato (SIAM), sono i seguenti:

 <p><b>ASTI Servizi Pubblici S.p.A</b></p>	<p>C.so Don Minzoni n. 86 – 14100 Asti Tel. 0141-434611 e-mail <a href="mailto:info@asp.asti.it">info@asp.asti.it</a> <a href="mailto:asp.asti@pec.it">asp.asti@pec.it</a> <a href="http://www.asp.asti.it">www.asp.asti.it</a></p>
 <p><b>Acquedotto della Piana S.p.A.</b></p>	<p>Via Carlo V n. 53 – 14019 Villanova d'Asti (AT) Tel. 0141-946609 e-mail <a href="mailto:info@acquedottopiana.it">info@acquedottopiana.it</a> <a href="http://www.acquedottopiana.it">www.acquedottopiana.it</a></p>
 <p><b>ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A.</b></p>	<p>Loc. Bellangero n. 321 – San Marzanotto 14050 ASTI Tel. 0141-53260 e-mail <a href="mailto:acquedottovaltiglione@legalmail.it">acquedottovaltiglione@legalmail.it</a> <a href="http://www.acquedottovaltiglione.it">www.acquedottovaltiglione.it</a></p>
 <p><b>Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato</b></p>	<p>Sede legale Via Ferraris n. 3 Direzione: Via Ferraris n. 3 14036 Moncalvo (AT) Tel. 0141-911111 e-mail <a href="mailto:info@ccam.it">info@ccam.it</a> <a href="mailto:ccam@legalmail.it">ccam@legalmail.it</a> <a href="http://www.ccam.it">www.ccam.it</a></p>



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL "REGOLAMENTO DI UTENZA E CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" - APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
FAVOREVOLE



Letto, approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente Prof. Vincenzo Gerbi</p> 	<p>Il Verbalizzante Il Direttore Ing. Giuseppe Giuliano</p> 
---	---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della Convenzione, mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente di governo dell'Ambito n. 5 dal giorno 01/06/2006 e per quindici giorni consecutivi.

Asti 09/06/2006

L'Incaricato

Giorgia Scrazaboso